

Relazione del Collegio Sindacale di KR Energy S.p.A. in esito alla denuncia ex art. 2408 cod. civ. presentata dal socio Giovanni Borgini

Premessa

(i) Il giorno 11 maggio 2016 il socio Giovanni Borgini, titolare di una partecipazione pari al 3,45% del capitale di KR Energia S.p.A. ("KRE" o la "Società"), ha presentato al Collegio Sindacale denuncia ex art. 2408 cod. civ., qui allegata.

(ii) Il 16 maggio 2016 il Presidente del Collegio Sindacale ha trasmesso copia della denuncia al Consiglio di Amministrazione invitando lo stesso a far pervenire eventuali osservazioni in forma scritta per dare seguito alla richiesta di informazioni avanzata dal socio e a convocare una riunione per la discussione sul merito della denuncia.

(iii) Il 20 maggio 2016 il Presidente del Collegio Sindacale ha richiesto alla Società la documentazione riguardante le operazioni oggetto di denuncia nonché la convocazione d'urgenza di un Consiglio di Amministrazione per discutere le questioni attinenti la denuncia.

(iv) Il 23 maggio 2016 la Società ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta.

(v) Il 24 Maggio 2016 il Collegio Sindacale ha depositato integrazione della Relazione resa ai sensi dell'art. 2429, commi 1 e 3 cod. civ. e dell'art. 153 TUF per segnalare agli azionisti la ricezione della denuncia ex art. 2408 cod. civ.

(vi) In pari data copia della denuncia è stata inviata all'Organismo di Vigilanza per quanto di sua competenza.

(vii) Il 26 maggio 2016 si è tenuto un Consiglio di Amministrazione della Società, ove uno dei temi all'ordine del giorno è stata la denuncia ex art. 2408 cod. civ. A riguardo il Collegio Sindacale ha segnalato al Consiglio di Amministrazione, ferme le attività di indagine attualmente in corso, di svolgere le opportune valutazioni in ordine al contenuto della denuncia pervenuta e, se del caso ed ove ritenuto necessario, a porre in essere ogni legittima attività che potesse eventualmente rimuovere le criticità evidenziate.

(viii) Il 26 maggio 2016 il Presidente del Collegio Sindacale ha trasmesso copia della denuncia a BDO Italia, società che cura la revisione legale, per le osservazioni di competenza che sono pervenute con nota del 7 giugno 2016.

(ix) Il 6 giugno 2016 il Collegio Sindacale ha rivolto al Consiglio di Amministrazione una richiesta di chiarimenti in merito alla documentazione fornita, a cui ha dato da ultimo riscontro la Società con comunicazione dell'amministratore delegato del 10 giugno 2016.

(x) Il giorno 10 giugno 2016 si è tenuto un Consiglio di Amministrazione della Società ove uno dei temi all'ordine del giorno è stato, ancora, la denuncia in esame; in tale occasione il Collegio Sindacale ha reiterato al Consiglio di Amministrazione l'invito, ove considerato necessario, a intervenire per eliminare le problematiche rappresentate nell'esposto.

(xi) In conformità alle previsioni di cui all'art. 2408 cod. civ. il Collegio Sindacale ha dunque svolto le proprie indagini, il cui esito sottopone all'assemblea dei soci convocata per il 16 giugno 2016 per l'approvazione del bilancio consolidato e del bilancio separato al 31 dicembre 2015 nonché per la nomina del Collegio Sindacale.

(xi) Ai fini delle indagini sollecitate dalla denuncia in argomento, il Collegio Sindacale ha interagito con il Comitato per il controllo e rischi e con il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. L'Organismo di Vigilanza, come detto, è stato reso edotto della denuncia il 16 maggio 2016.

Punto 1) Cessione di Coser a E.VA S.p.A.

A) La richiesta di indagini

La prima operazione sulla quale il Collegio Sindacale è stato chiamato a indagare è la cessione di CO.SE.R s.r.l. ("Coser") a E.VA., Energie Valsabbia S.p.A. ("EVA"). In proposito il denunciante chiede di accertare:

- (i) se sia stato versato integralmente il prezzo di €13.400.000,00 quale corrispettivo della cessione;
- (ii) in caso contrario, quali iniziative abbia assunto il Consiglio di Amministrazione della Società.

B) La vicenda contrattuale

L'operazione di cessione di Coser, titolare di cinque impianti fotovoltaici, si inserisce nell'ambito delle scelte strategiche di KRE a favore di settori di attività ritenuti maggiormente premianti.

L'operazione è stata oggetto di discussione nei Consigli di Amministrazione del 18 dicembre 2014, del giorno 11 marzo 2015 e soprattutto del 10 aprile 2015 che approvò la vendita della società alle condizioni poi formalizzate nel contratto preliminare del 17 aprile 2015.

C) Le indagini svolte dal Collegio Sindacale

(i) Dalla documentazione esaminata risulta che il prezzo complessivo di €13.400.000,00 per la cessione di Coser sia stato integralmente pagato, come anche confermato dalla Società incaricata della revisione.

Il contratto di compravendita tuttavia prevedeva la costituzione di un "deposito cauzionale" di €2.865.000,00 a favore dell'acquirente, di cui (a) €865.000,00 da restituire al venditore KRE subordinatamente al rilascio del nulla osta di GSE alla cessione di crediti derivanti dalle tariffe incentivanti; e (b) €2.000.000,00 destinati a garanzia delle "dichiarazioni e garanzie" del venditore, da restituire secondo una progressione percentuale, comprensiva di interessi, nell'arco di cinque anni dalla cessione.

(ii) In occasione dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'operazione il 10 aprile 2015, l'allora consigliere indipendente Paola Dall'Oco e il Presidente del Collegio Sindacale segnarono l'incompletezza dell'informativa fornita e l'eccesso di rischio che la costituzione del deposito cauzionale poneva a carico della venditrice: per situazioni analoghe la prassi di mercato avrebbe suggerito di ricorrere ad un deposito convenzionale (*escrow agreement*). Inoltre il contratto prevedeva un'opzione di vendita a favore dell'acquirente (*Buy-Back*) degli impianti trasferiti in caso di sospensione della tariffa incentivante da parte del GSE per il venir meno o per effetto dell'impugnazione del titolo autorizzativo (DIA) per la gestione degli impianti.

(iii) Successivamente alla conclusione dell'operazione è insorta una controversia fra le parti per la restituzione dell'importo di €865.000,00. EVA ha infatti eccepito il mancato rilascio del nulla osta da parte del GSE alla cessione dei crediti derivanti dalle tariffe incentivanti e ha quindi contestato la restituzione dei fondi. Inoltre, ha avanzato nei confronti di KRE una richiesta di indennizzo di €460.000,00 in base al contratto di compravendita, derivante, a suo dire, dalla violazione degli obblighi di informativa: EVA non sarebbe stata posta tempestivamente a conoscenza dell'esistenza di una convenzione fra Coser e l'Acquedotto Pugliese in forza della quale la prima dovrebbe pagare una indennità annuale di €15.000,00 al secondo, a decorrere dal 2011 fino al 2015 per complessivi €457.689,00 per la quale avrebbe già pagato €92.000,00, ma di cui non è stata fornita evidenza.

(iv) In merito a tale controversia il Consiglio di Amministrazione di KRE del 12 maggio 2016, dopo aver valutato il contenuto di una possibile transazione con EVA secondo i termini rappresentati dall'amministratore delegato, ebbe a delegare quest'ultimo a *"trattare con EVA, Energia Valsabbia S.p.A. al fine di ottenere il miglior risultato per il recupero del proprio credito (ossia il credito alla restituzione di €865.000,00), con obbligo di rendiconto e di ratifica ai prossimi consigli di amministrazione";* rectius, con obbligo di riferire ai prossimi consigli di amministrazione l'esito della trattativa sull'accordo transattivo per la necessaria autorizzazione ai fini del perfezionamento dell'accordo .

(v) Durante la riunione del 12 maggio 2016, a commento delle condizioni esposte dall'amministratore delegato ai fini della transazione con EVA, il Presidente del Collegio Sindacale rilevò l'incongruenza fra la mancata restituzione di €865.000,00 subordinata, ai sensi del contratto di compravendita, solo al nulla osta del GSE per il pagamento dei crediti vantati nei suoi confronti, e il "deposito cauzionale" di €2.000.000,00 costituito a favore dell'acquirente proprio a garanzia di eventuali indennizzi contrattuali. Il sindaco Paola Dall'Oco pure avvertì che un ritardo nell'incasso degli importi contestati, in conseguenza di nuove pattuizioni contrattuali, avrebbe determinato l'obbligo di costituire ulteriori fondi rischi nel bilancio della Società.

(vi) In esito alla denuncia il Collegio Sindacale ha accertato che l'amministratore delegato ha concluso ed eseguito un accordo transattivo con EVA il 13 maggio 2016, prima ancora di riferirne al Consiglio di Amministrazione della Società per la necessaria autorizzazione.

Tale accordo in sintesi prevede:

- a) Il pagamento a KRE di €473.850, oltre interessi (€18.437), eseguito il 13 maggio 2016, quale primo importo "svincolato" dagli originari €865.000,00;
- b) Il pagamento a EVA da parte di KRE di €92.000,00 *"senza nulla riconoscere e con riserva di espressa ripetizione delle somme all'esito del periodo di negoziazione"* con l'Acquedotto Pugliese;
- c) la gestione comune fra EVA e KRE della controversia con l'Acquedotto Pugliese per risolvere la convenzione con l'ente;
- d) il rinvio al 31 luglio 2016 del pagamento da parte di EVA di €391.149,49 quale residua quota degli originari €865.000,00 *"ai sensi del Contratto"* ossia, come chiarito dalla Società su espressa richiesta del Collegio Sindacale,

subordinatamente alla ricezione del nulla osta da parte del GSE rispetto alla totalità delle cessioni dei crediti prima indicati.

La prima tranche del deposito cauzionale di €200.000,00 (pari al 10% di € 2.000.000) è stata poi pagata da EVA il 26 aprile 2016, sia pure senza corresponsione degli interessi.

Alla luce di quanto esposto risulta anche sul piano documentale che - alla data di redazione della presente relazione – la Società, rispetto al corrispettivo pattuito di €13.400.000,00, deve ancora incassare da EVA:

- €391.149,49 quale quota residua dell'originario deposito di €865.000,00, oltre interessi contrattuali al 2% anno;
- €40.109,59 quali interessi contrattuali al 2% anno sull'intero importo in deposito di €2.000.000,00;
- €1.800.000,00, in rate di diverso importo, alle scadenze del 17 aprile 2017, 2018, 2019 e 2020, sempre oltre interessi contrattuali al 2% anno.

Al di là dei rilievi sull'obbligo dell'amministratore delegato di riferire al Consiglio l'esito del negoziato dell'accordo transattivo secondo i termini approvati nella delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2016, sul merito dell'accordo transattivo rimane da spiegare la logica del pagamento di €92.000,00 a EVA, con riserva di ripetizione a conclusione del negoziato con l'Acquedotto Pugliese se tale importo non risultasse dovuto, considerato che (i) EVA può contare su un "deposito cauzionale " di €2.000.000,00 (ora ridotto a €1.800.000,00) che è stato espressamente costituito a tale scopo; (ii) EVA non ha ancora fornito a KRE evidenza documentale del pagamento di tale importo all'Acquedotto Pugliese.

Ad oggi il Consiglio di Amministrazione non è stato aggiornato dall'amministratore delegato sull'esito della transazione.

Punto 2) KREnergy 11-Ascent

A) La richiesta di indagini

La seconda richiesta di indagini riguarda l'intervenuto acquisto da parte di KREnergy Undici s.r.l. ("KRE 11") di due impianti eolici situati nel Comune di Montefalcone da Ascent Resources Italia s.r.l. ("Ascent").

Secondo il comunicato diffuso da KRE il 5 agosto 2015, l'acquisto sarebbe stato eseguito per il prezzo complessivo di €520.000,00, di cui €320.000,00 sarebbero già stati pagati e il saldo €200.000,00 da versare, a seguito della rilevazione degli indici di produzione degli impianti. Nell'accordo sarebbe previsto inoltre il riconoscimento di un rimborso da parte del venditore se la produzione fosse risultata inferiore alle performance garantite.

E' stato chiesto al Collegio Sindacale di verificare:

- (i) se il saldo di €200.000,00 sia stato versato, a seguito della rilevazione degli indici di produzione degli impianti o in data antecedente;
- (ii) se si siano verificate le performance garantite e se quindi, in conformità al contratto, il venditore abbia provveduto al rimborso relativo.

B) La vicenda contrattuale

Dalle verifiche svolte dal Collegio Sindacale risulta che l'operazione conclusa fra KR 11 e Ascent riguardava due accordi.

- (i) Uno formalizzato il giorno 8 maggio 2015 avente ad oggetto l'acquisto di un impianto eolico definito "Torre T8" al prezzo di €260.000,00, di cui €100.000,00 sono stati versati a titolo di caparra confirmatoria all'atto di sottoscrizione dell'accordo preliminare; €60.000,00 dovevano essere versati a titolo di acconto sul prezzo di acquisto al "closing" e €100.000,00 entro i dodici mesi successivi, subordinatamente alle prestazioni dell'impianto eolico nell'anno per una potenza di KWh 160k.

- (ii) L'altro, formalizzato il 5 giugno 2015, avente ad oggetto l'acquisto di altri due impianti eolici definiti "T13" e "T18", sempre nell'area sita presso il Comune di Monfalcone, per il quale KRE 11 ha versato una caparra di €100.000,00.

L'acquisto è stato poi concluso il 29 luglio 2015 e KR11 ha versato ad Ascent l'ulteriore somma di €220.000,00.

C) Le indagini svolte dal Collegio Sindacale

- (i) Sull'acquisto dell'impianto "Torre 8".

KREnergy 11 ha versato complessivamente per questo primo impianto €160.000,00.

Ad oggi l'acquisto non è stato perfezionato.

Dai chiarimenti forniti dalla Società tramite l'amministratore delegato, risulta che il terreno su cui sorge l'impianto è gravato da ipoteca costituita a favore di Credem, come certificato dalla relazione notarile, che Ascent si impegnavano a far venir meno all'atto della esecuzione del contratto (contratto preliminare cessione di azienda 8 maggio 2015, art. 4.2). La mancata cancellazione dell'ipoteca avrebbe determinato il ritardo nel trasferimento dell'impianto.

L'amministratore delegato di KRE ha assicurato che a *"a breve si procederà al perfezionamento dell'acquisto"* (Relazione al Collegio Sindacale pag. 8).

Va comunque segnalato che l'importo di €60.000,00, che avrebbe dovuto essere pagato a titolo di acconto sul prezzo di acquisto al "closing", ossia alla stipulazione del contratto definitivo per il trasferimento della proprietà dell'impianto T8, era stato dapprima imputato ad *"acquisto impianto T44"* (cioè per l'acquisto di un quarto impianto) e poi - ha avuto modo di precisare la Società - a titolo di acconto prezzo per l'impianto T8 *"... visti i gravi ritardi sul rilascio della PAS autorizzativa relativa all'impianto T44"* (Relazione al Collegio Sindacale pag. 8).

Tale precisazione tuttavia contrasta con le informazioni contenute nella Relazione sulla Gestione al 31 dicembre 2015 di KRE (pag. 15) e Nota Integrativa di KR11 al 31 dicembre 2015 (pag.1) dove gli impegni di acquisto sono stati riferiti a quattro impianti, per i cui ultimi due sono stati versati €160.000,00.

(ii) Sugli impianti T13 e T18

L'acquisto degli impianti T13 e T18 è stato concluso e KR 11 ha versato il prezzo complessivo di €320.000,00 il 29 luglio 2015, ma gli impianti non sono ancora connessi alla rete del Gestore.

Richiesto di spiegazioni sul ritardo, l'amministratore delegato di KRE ha precisato che *"KREnergy ha già più volte sollecitato ENEL per la formalizzazione degli accordi, ma quest'ultima non ha ancora ad oggi proceduto all'acquisto delle cabine elettriche propedeutico agli allacci alla rete elettrica per la messa in funzione degli impianti"* (Relazione al Collegio Sindacale pag. 7).

E' stato invece accertato che:

(a) Enel doveva ancora realizzare le opere di collegamento degli impianti alla rete elettrica nazionale per le quali è necessario il previo acquisto da parte di Enel delle Cabine locali di Trasformazione. Tale acquisto è avvenuto nel marzo del 2016.

(b) Enel ha quindi fatto rilevare a KRE 11 che non risultavano completate una serie di opere che permettessero la connessione (opere edili e atti di servitù e cessione a favore di Enel). In relazione alla richiesta di Enel di completare tali interventi, ad inizio maggio 2016 Ascent rendeva noto che erano state realizzate e completate le opere edili, ma che fosse ancora da completare l'attività per il perfezionamento degli atti di servitù e cessione a favore di ENEL. Atti a tutt'oggi, non ancora perfezionati.

Non risulta che la società abbia avviato iniziative anche legali nei confronti di Ascent.

Punto 3) KRE WIND-Ascent

A) La richiesta di indagini

La terza operazione oggetto di richiesta di indagine è la stipulazione di un contratto di fornitura di pale eoliche, intervenuto fra KRE WIND s.r.l. ("KRE Wind"), controllata della Società, e Ascent, prodotte da un terzo sub-fornitore (Greenstrom s.r.l.) per il completamento delle installazioni degli impianti per il mini eolico in Sicilia avviate direttamente da KRE WIND.

Il denunciante chiede di verificare:

- (i) quali importi siano stati versati ad oggi ad Ascent;
- (ii) se tali importi siano stati versati in conformità al contratto di fornitura;
- (iii) se siano state rispettate le date di consegna e se siano previste penali a carico di Ascent in caso di ritardo.

B) La vicenda contrattuale

Il contratto di fornitura fra KRE WIND e Ascent si inserisce nell'ambito del progetto industriale della Società volto a realizzare direttamente impianti eolici in Sicilia, sostenuti da interventi di finanziamento della Regione Sicilia. Nella specie la realizzazione degli impianti eolici era stata ipotizzata anche attraverso finanziamenti agevolati diretti a KRE convertiti in interventi sul capitale della società controllata KRE WIND.

Per realizzare dunque tali interventi venne stipulato da KRE WIND il predetto contratto per la fornitura di 30 (successivamente ridotti a 20) aereogeneratori da

installare in Sicilia. Il contratto venne sottoscritto poi anche da KRE, quale obbligato in via solidale.

La scelta di Ascent faceva seguito alla valutazione di altre offerte, fra le quali quella di Northern Power System, società americana specializzata nella produzione di aereogeneratori, in esito a *"adequata analisi tecnica comparativa delle caratteristiche e delle performances attese nonché delle condizioni commerciali"* come ebbe a precisare l'amministratore delegato in occasione del Consiglio di Amministrazione di KREWIND del 31 agosto 2015 che approvò l'operazione.

In quella circostanza furono esposte le condizioni contrattuali riprodotte poi nel contratto concluso in pari data: prezzo totale di €260.000,00 per aereogeneratore (per un prezzo complessivo dunque di € 7.8m oltre IVA per 30 aereogeneratori e di € 5.2m per 20 aereogeneratori), di cui il 30% all'atto della conclusione del contratto; il 10% alla data di ricevimento dell'avviso di "merce pronta"; il 10% entro i 90 gg. successivi e il saldo (50%) alla data di installazione e connessione degli impianti e comunque non oltre dodici mesi dalla data di ricevimento dell'avviso di "merce pronta".

C) Le indagini del Collegio Sindacale

Dalle informazioni acquisite dal Collegio Sindacale risulta che KRE WIND ha pagato ad Ascent €3.760.000,00 (€3.400.000,00 oltre IVA) e che siano state consegnate cinque turbine rispetto alle venti previste, per le quali Ascent ha emesso fattura come "merce pronta", qualificazione della merce che legittimava il fornitore a richiedere una percentuale del 10% sul prezzo della fornitura, oltre all'iniziale 30%, ed un ulteriore 10% nei novanta giorni successivi.

In particolare, a fronte di cinque impianti consegnati, KRE WIND ha già pagato ad Ascent il 50% del prezzo (comprensivo di IVA) di ventisei aerogeneratori ($286.000,00 \times 50\% \times 26 = 3.718.000,00$) ovvero, in termini più semplici, il 65% del prezzo dei venti aereogeneratori concordati. Inoltre, KRE WIND ha versato un ulteriore acconto di €42.000,00 sul "ventisettesimo impianto" ovvero, se si vuole, il 65.7% per venti generatori quando invece il fornitore ha fatturato come "merce pronta" 20 impianti e pertanto, sulla base delle pattuizioni contrattuali, KREWIND avrebbe dovuto pagare la minore somma di €2.860.000,00 rispetto a €3.760.000,00 fin qui corrisposti.

In forza del contratto, in caso di ritardo nelle consegne degli aereogeneratori, la Società potrebbe richiedere ad Ascent una penale pari a €2.000,00 a settimana per ogni impianto consegnato in ritardo.

Il Collegio Sindacale ha richiesto delucidazioni a riguardo al Consiglio di Amministrazione. La Società, tramite l'amministratore delegato ha precisato che (i) i pagamenti sono stati fatti in conformità alle condizioni contrattuali posto che gli importi corrispondenti alle comunicazioni di "merce pronta" prescindono contrattualmente dalla effettiva consegna degli impianti; (ii) è stata KRE Wind a richiedere ad Ascent di non consegnare gli aereogeneratori e trattenerli in custodia finché *"non sia possibile completare le operazioni propedeutiche per l'installazione"*; (iii) che sarebbero imminenti per altre tre "pale" mentre *"Ascent è disponibile a consegnare i residui 15" aerogeneratori "a semplice richiesta" di KRE WIND*; e che dunque Ascent non sarebbe incorsa in alcun ritardo.

Non è stata fornita al Collegio Sindacale documentazione riguardo i punti (ii) e (iii) sopra indicati.

Punti 4) e 6) Italidro-BBE-ERVA

A) La richiesta di indagini

Per comodità espositiva, il Collegio tratta il punto 4 unitamente al punto 6 della denuncia.

L'operazione su cui si chiede di indagare riguarda l'acquisizione da parte di Italidro s.r.l. ("Italidro"), società controllata da KRE, di un impianto idroelettrico in fase di realizzazione in provincia di Bergamo.

Si chiede di verificare:

- (i) quale sia stata la valutazione del progetto prima della prospettata acquisizione e quali conclusioni fossero state raggiunte in merito dal management di KRE (punto 4);
- (ii) quali garanzie siano state richieste e ottenute sulla esecuzione dell'accordo a fronte del versamento di €900.000,00 (punto 4);
- (iii) se, a seguito della risoluzione del contratto tra Italidro e ERVA, quest'ultima abbia provveduto alla regolare restituzione della somma di €900.000,00 a favore di Italidro (punto 6).

B) La vicenda contrattuale

L'accordo riguardante l'operazione in esame è intervenuto il 23 febbraio 2016 fra Italidro e ERVA S.p.A. ("ERVA") che si accingeva ad acquisire BBE s.r.l. ("BBE"),

società proprietaria dell'impianto idroelettrico, di cui avrebbe assicurato la cessione a Italdro.

In base al contratto Italdro ha versato €900.000,00 a ERVA a titolo di "corrispettivo" a fronte di un prezzo complessivo di €3.000.000,00, suscettibile di aggiustamenti secondo le tariffe che sarebbero state riconosciute.

A Italdro è stata inoltre concessa opzione gratuita per l'acquisizione di altri tre impianti idroelettrici nella futura disponibilità di BBE.

L'operazione è stata approvata dal Comitato Esecutivo di KRE del 18 febbraio 2016 e, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo con ERVA, sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione di KRE del giorno 8 marzo 2016. In quella occasione, come pure nella successiva riunione del Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2016, alcuni consiglieri e il Collegio Sindacale ebbero a richiedere chiarimenti all'amministratore delegato in merito:

- (a) all'esistenza di eventuali rapporti fra parti correlate fra il fondo Whiteridge, socio di maggioranza di KRE, ed ERVA nel quadro di una più complessa serie di rapporti fra la Società, Italdro e il dott. Gianluigi Facchini, consulente della Società in forza di contratto di stipulato fra la prima e Steel s.r.l. il 25 giugno 2015;
- (b) all'assenza di garanzie per la restituzione dell'importo di €900,000,00;
- (c) alle problematiche legate al funding dell'operazione in considerazione delle risorse, attuali e prospettiche della Società.

In quella stessa occasione, il Consiglio di Amministrazione ribadì che l'operazione non aveva ricevuto l'approvazione del Consiglio.

Alla luce di queste considerazioni, la Società decise quindi di abbandonare il progetto; di accettare la proposta di ERVA di risolvere il contratto con restituzione dei €900.000,00 e di acquisire gratuitamente un diritto di prelazione sull'acquisto degli impianti idroelettrici realizzati da ERVA.

A seguito delle verifiche espletate risulta che:

- (i) nel settembre 2015 KRE aveva valutato la possibilità di acquisire le centrali che BBE avrebbe realizzato; l'ipotesi era stata scartata (a) per le oggettive difficoltà di funding; (b) perché in fase di due diligence tecnica erano emersi profili di rischi interpretativi sul calcolo del DMV (deflusso minimo vitale) da parte del GSE;
- (ii) il contratto tra Italdro e ERVA non prevedeva alcuna forma di garanzia per la restituzione del versamento di €900.000,00;

(iii) in data 1 aprile 2016 a seguito della risoluzione del contratto con Italdro, ERVA comunicava a KRE che in pari data aveva provveduto al pagamento di €900.000,00 a favore di Ascent. Per tale ragione il credito di €900.000,00 era stato ceduto da Italdro a KRE e da questa a KRE WIND che lo aveva compensato con un corrispondente debito di pari importo verso Ascent. I corrispettivi delle varie cessioni sono stati l'equale importo di finanziamenti infra gruppo intercorrenti fra le varie società interessate.

Il Collegio Sindacale ha richiesto al Consiglio di Amministrazione di acquisire la documentazione relativa alla proposta formulata da ERVA per la risoluzione del contratto di acquisizione dell'impianto e di conoscere se esistano pretese o crediti di ERVA in relazione al contratto risolto. L'amministratore delegato nella sua comunicazione del 10 giugno 2016 (pag. 18) precisa che "non vi è documentazione afferente la proposta di risoluzione della scrittura formulata da ERVA" e che ERVA non ha alcuna pretesa a riguardo nei confronti di KRE.

Punto 5) KREidro-Rotalenergia

A) La richiesta di indagini

La quarta operazione su cui verte la denuncia ex art. 2408 cod. civ. è l'accordo preliminare del 29 febbraio 2016 concluso da Kreidro s.r.l. ("Kreidro"), società controllata da KRE, per l'acquisto di Rotalenergia s.r.l. ("Rotalenergia"), società trentina titolare di impianti idroelettrici, per un prezzo di €9.100.000,00, per il quale è stata versata una caparra di €540.000,00.

Si chiede di sapere nella denuncia "se a fronte di tale impegno la società si sia premunita delle necessarie coperture finanziarie per far fronte all'impegno medesimo".

B) La vicenda contrattuale e le indagini del Collegio Sindacale

L'operazione è stata oggetto di esame e di discussione in numerosi Consigli di Amministrazione della Società. Quello del 29 dicembre 2015 che esaminò le condizioni per la conclusione dell'accordo preliminare, differendone tuttavia i tempi in assenza di copertura finanziaria. Quello del giorno 8 marzo 2016 dove si evidenziarono le problematiche relative alla finanziabilità del progetto, ribadite in occasione del Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2016; quello del 12 maggio 2016 in cui, tramontata la finanziabilità del progetto da parte del sistema bancario, venne proposto dal Presidente l'intervento di un terzo finanziatore

disponibile ad assumere anche la veste di socio di Kreidro; quello, infine del 30 maggio 2016 nel quale sono stati definite in termini stringenti le condizioni per la conclusione dell'operazione e per il finanziamento del terzo investitore, a seguito degli interventi di altri consiglieri, fra i quali il consigliere addetto al controllo, e dei sindaci, anche alla luce dei rischi connessi alle previsioni del contratto preliminare segnalati da legali esterni consultati in argomento.

Il Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2016 ha infatti autorizzato l'operazione di co-finanziamento per l'acquisizione del 100% di Rotalenergia, subordinatamente all'avveramento delle seguenti condizioni: 1) ottenimento di una proroga da parte dei venditori di Rotalenergia per la sottoscrizione del contratto definitivo di acquisizione del 100% del capitale sociale di Rotalenergia; 2) *waiver* da parte della banca creditrice di Rotalenergia, per la vendita del 100% del capitale sociale di Rotalenergia a Kreidro; 3) reperimento da parte di KRE dei fondi sufficienti per consentire alla controllata Kreidro di partecipare all'operazione di co-finanziamento illustrata, anche verificata la disponibilità della cassa sulla base di un piano previsionale condiviso; 4) avveramento di tutte le eventuali ulteriori condizioni di fattibilità, ove necessarie e richieste, per il migliore perfezionamento dell'operazione descritta, ivi compreso l'ulteriore negoziazione e variazione degli accordi contrattuali esaminati ("Shareholder Agreement"), nell'esclusivo interesse della società.

Con comunicato del giorno 1 giugno 2016, la Società ha informato il mercato dell'intervenuta proroga al 30 giugno 2016 della esecuzione dell'operazione, condizionata risolutivamente (a) al deposito entro il 16 giugno 2016 di €6.000.000,00 in un conto intestato a Kreidro, importo da mantenersi fino alla data della conclusione del contratto definitivo; (b) alla consegna entro il 16 giugno 2016 di una fidejussione di €1.560.000 a prima richiesta a favore dei soci di Rotalenergia pari al saldo del prezzo di acquisto di Rotalenergia, di cui €540.000,00 già pagati quale caparra e €7m da pagarsi al rogito per complessivi dunque €9.100m (€540K+€7m+€1.56m).

In verità la delibera del 30 maggio 2016 delegava l'amministratore delegato dott. Antonio Bruno e il Vice Presidente Giovanni Angelo Vicino a verificare la ricorrenza di un complesso di condizioni ai fini dell'operazione di co-finanziamento da parte del terzo investitore (società estone Stock Guru), e quindi della fattibilità della stessa acquisizione di Rotalenergia, del cui avveramento avrebbero dovuto riferire al Consiglio per essere poi autorizzati a concludere la relativa operazione.

Al di là della tematica non secondaria della decisione dell'amministratore delegato di KRE di sottoscrivere gli impegni richiamati nel comunicato del giorno 1 giugno 2016 in difformità dalle condizioni previste nella delibera del Consiglio di Amministrazione di KRE del 30 maggio 2016, rimane il fatto che tali impegni siano stati assunti senza la preventiva verifica, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione, fra le altre condizioni, del *"reperimento da parte di KRE dei fondi sufficienti per consentire alla controllata Kreidro S.r.l. di partecipare all'operazione di co-finanziamento illustrata, anche verificata la disponibilità della cassa sulla base di un piano previsionale condiviso..."*, esponendo la Società al rischio di essere inadempiente agli obblighi contrattuali assunti verso i soci venditori di Rotalenergia nel caso in cui quelle risorse non fossero rinvenute da KRE entro il 16 giugno 2016, nel contesto di una problematica più generale della *"disponibilità di cassa sulla base di un piano previsionale condiviso"*, come precisa la citata delibera del 30 maggio 2016.

A riguardo, in occasione del successivo Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2016, il sindaco Paola Dall'Oco ha contestato all'amministratore delegato la congruenza delle informazioni contenute nel comunicato del giorno 1 giugno 2016 con le condizioni e i limiti previsti dalla delibera del 30 maggio 2016 per la conclusione dell'operazione: in particolare l'obbligo del versamento di €6.000.000,00 entro il 16 giugno 2016 presso il conto di Kreidro, a dimostrazione delle capacità finanziarie della società di concludere l'operazione, e la prestazione di una fidejussione di €1.650.000,00 entro la stessa data a favore dei promittenti acquirenti. Impegni assunti senza la certezza della relativa copertura finanziaria, senza la quale, come chiarito nella segnalazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari trasmessa dal Presidente del Collegio Sindacale prima della riunione consiliare, non si ha *"evidenza di come la cassa potrebbe sostenere l'acquisizione"* (verbale Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2016 Terzo Punto all'ordine del giorno).

In questo contesto passa quasi in secondo piano l'osservazione che, in caso di mancata conclusione dell'operazione, sussiste la ragionevole certezza di perdere la caparra di €540.000,00.

Punto 7) Contratto di consulenza KRE- Steel s.r.l.

A) La richiesta di indagini.

La richiesta di indagini si sofferma sul contratto di consulenza del 25 giugno 2015 fra KRE e Steel s.r.l. per avvalersi delle prestazioni del dott. Gianluigi Facchini in qualità di consulente strategico e gestionale specializzato nel settore delle energie rinnovabili.

In particolare si chiede di conoscere:

- (i) se la Società abbia svolto adeguate verifiche sul profilo professionale del dott. Luigi Facchini;
- (ii) se il dott. Facchini abbia partecipato a tutti i Consigli di Amministrazione e a tutte le riunioni del Comitato Esecutivo avvenuti dalla seconda metà dell'esercizio 2015 sino al mese di marzo 2016 e se lo stesso abbia in qualunque modo suggerito, raccomandato e/o favorito le operazioni KRE11-Ascent; KreWind-Ascent e Italdro-Erva.

B) La vicenda contrattuale e le indagini del Collegio Sindacale

Il 25 giugno 2015 l'amministratore delegato di KRE dott. Antonio Bruno stipulava un contratto di consulenza con Steel s.r.l. per avvalersi del supporto di esperti del settore delle energie rinnovabili con competenze di natura strategico commerciale e finanziaria. Il dott. Gianluigi Facchini veniva indicato da Steel s.r.l. quale collaboratore esterno del quale si sarebbe avvalsa per lo svolgimento delle proprie prestazioni.

Il contratto aveva durata di 12 mesi rinnovabile di anno in anno, ma è venuto meno il 7 aprile 2016 a seguito di recesso comunicato da Steel s.r.l.

Su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il dott. Gianluigi Facchini ha partecipato quale advisor del gruppo KRE alle riunioni del Consiglio di Amministrazione di KRE del 21 Luglio 2015; 28 agosto 2015; 23 settembre 2015; 11 novembre 2015; 9 dicembre 2015; 29 dicembre 2015 e 8 marzo 2016; e a quella del Comitato Esecutivo di KRE del 26 novembre 2015 e del 9 febbraio 2016. Su invito del Presidente il dott. Gianluigi Facchini ha presenziato al Consiglio di Amministrazione del 12 giugno 2015.

In esito alla denuncia si è avuto modo di accertare che, quale advisor di KRE, Steel s.r.l. tramite il dott. Gianluigi Facchini ha segnalato a KRE l'opportunità di investimento relativa all'acquisizione di impianti idroelettrici di BBE/ERVA.

Il Sindaco unico di KREWIND aveva avuto modo di rilevare che il dott. Gianluigi Facchini aveva introdotto la società Ascent a KRE WIND per la fornitura degli aerogeneratori prodotti da Greenstorm s.r.l.

In data antecedente la stipulazione del contratto di consulenza fra KRE e Steel s.r.l., Ascent aveva concluso con KRE 11 gli accordi per la vendita degli impianti eolici (supra Punto 2).

Infine, secondo quanto comunicato al Collegio Sindacale ad esito della richiesta di chiarimenti formulata in conseguenza della denuncia ex art. 2408 cod. civ., la Società ha precisato che *"non ha svolto alcuna attività di verifica in relazione alle passate pendenze penali..., aspetti che peraltro non risulterebbero avere rilevanza per il ruolo di advisor ricoperto dal dott. Gianluigi Facchini per KRENERGY (Relazione al Collegio Sindacale pag. 18).*

Punto 8) Informazioni fornite al Consiglio di Amministrazione al Collegio Sindacale in merito ai rapporti sopra descritti e adozione delle procedure previste dallo statuto e dai regolamenti interni

A) La richiesta di indagini

In merito alle operazioni sopra descritte al n. 2 (KR 11 - Ascent); al n. 3 (KRE WIND-Ascent) e ai nn. 4 e 6 (Italidro-BBE-ERVA), si chiede al Collegio Sindacale di conoscere quali informazioni siano state fornite al Consiglio di Amministrazione e agli stessi sindaci in merito ad un conflitto di interesse - ipotizzato sulla base di ricostruzioni concernenti la identità delle sedi legali delle società intervenute nelle operazioni; i rapporti fra i legali rappresentanti nonché fra i soci di appartenenza di queste ultime - che avrebbe caratterizzato le indicate operazioni, concluse a beneficio del solo advisor del socio Whiteridge, Steel s.r.l. e del dott. Gianluigi Facchini e/o anche a vantaggio del socio Whiteridge.

A riguardo va segnalato che per le operazioni:

(i) **KRE 11 – Ascent.** All'atto della sottoscrizione delle intese preliminari (LOI del 4 giugno 2015) Ascent ebbe a dichiarare che *"la presente operazione non costituisce operazione fra parti correlate secondo la normativa vigente"*.

(ii) **KRE WIND-Ascent.** All'atto della stipulazione del contratto, Ascent ebbe a precisare che, in relazione al contratto di fornitura *"non potevano configurarsi rapporti con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob"* in materia.

(iii) **Italidro-BBE-ERVA.** L'operazione è stata approvata dal Comitato Esecutivo di KRE del 18 febbraio 2016 e, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo con ERVA in data 23 febbraio 2016, sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione di KRE del giorno 8 marzo 2016. In quella occasione l'amministratore delegato dott. Antonio Bruno, di fronte alla richiesta di delucidazioni di altro consigliere (Canonica) se ERVA e BBE fossero parti correlate, escluse tale circostanza in assenza di indicazioni in tal senso dai legali incaricati di seguire l'operazione. L'inesistenza di un tale rapporto venne confermata dall'amministratore delegato in una relazione fornita agli amministratori e al Collegio Sindacale durante la riunione del Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2016.

Infine, nella medesima riunione del Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2016, ove alcuni consiglieri e il Presidente del Collegio Sindacale richiesero ulteriori chiarimenti all'amministratore delegato della Società in merito all'esistenza di rapporti fra parti correlate fra il fondo Whiteridge, socio di maggioranza di KRE, ERVA e Steel s.r.l., nonché sulla base di un più complesso quadro di rapporti intercorrenti fra la Società, Italidro e il dott. Gianluigi Facchini, consulente della Società, il Presidente della Società, prof. Umansky ebbe ad escludere la sussistenza di rapporti fra parti correlate sulla base di parere legale richiesto in merito "*... in quanto il dott. Gianluigi Facchini non avrebbe ricoperto la carica di amministratore delegato né dirigente strategico del gruppo KR Energy*" (verbale CdA KRE del 22 marzo 2016 pag. 10 in basso) e che gli incarichi svolti dal dott. Gianluigi Facchini per conto di Whiteridge avrebbero riguardato altra società per una precedente operazione.

In sintesi. Nelle operazioni sopra richiamate sia alcuni amministratori diversi dal Presidente e dell'amministratore delegato sia i sindaci, a cominciare dal suo Presidente, hanno ripetutamente richiamato l'attenzione del Consiglio sulla eventuale sussistenza di rapporti fra parti correlate fra il socio di maggioranza della Società e fra le controparti e/o di eventuali conflitti di interesse, ricevendone le risposte appena ricordate circa la inesistenza di qualsiasi rapporto fra parti correlate e/o di conflitto di interesse.

Fermo quindi il pieno rispetto dell'adozione da parte del Collegio Sindacale delle procedure per l'identificazione dei soggetti definibili "parti correlate" così come disciplinata dal regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione di KRE il 25 novembre 2010 e fermo altresì il conseguente pieno rispetto di tutte le norme di riferimento in materia di conflitto di interesse che, come noto, ai sensi dell'art.2391 cod. civ. deve essere dichiarato dall'amministratore, al momento

dell'adozione delle deliberazioni consiliari cui ha preso parte, il Collegio Sindacale ha sempre richiamato l'attenzione sull'eventuale sussistenza di rapporti di correlazione sia in base alla normativa statutaria sia ai regolamenti interni.

Punto 9) Operazioni e poteri degli amministratori

L'ultima richiesta di informazioni riguarda la verifica se le operazioni prima descritte siano state approvate a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione o dal solo Comitato Esecutivo o dal solo amministratore delegato.

Dalle verifiche svolte risulta che:

(i) Operazione Coser-EVA. Gli aspetti rilevanti a riguardo attengono a due accordi distinti. Uno è quello della conclusione dell'accordo per la vendita di Cover a EVA il 17 aprile 2015 nel quale l'amministratore delegato dott. Antonio Bruno è intervenuto in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 aprile 2015. L'altro è quello della transazione della controversia insorta con EVA per la quale l'amministratore delegato della Società era stato delegato a trattare al fine di ottenere il miglior risultato per il recupero del proprio credito *"con obbligo di rendiconto e di ratifica ai prossimi consigli di amministrazione"* (supra sub 1) pag. 4). Alla data odierna l'amministratore delegato non ha provveduto ad aggiornare il Consiglio di Amministrazione sugli accordi intervenuti ed eseguiti con EVA.

(ii) Operazione KRE 11-Ascent. Il Contratto preliminare per l'acquisto di due impianti eolici da Ascent è stato sottoscritto il giorno 5 giugno 2015 dall'amministratore delegato di KRE 11, dott. Antonio Bruno quale legale rappresentante della società. Il Consiglio di Amministrazione di KRE il 12 giugno 2015 ha autorizzato il Presidente del Consiglio di Amministrazione a finanziare la controllata KRE 11 per permetterle di acquistare i predetti impianti da Ascent. Parimenti, il contratto preliminare del giorno 8 maggio 2015 per l'acquisizione della torre T8 è stato sottoscritto dall'amministratore delegato di KRE 11, dott. Antonio Bruno.

(iii) Operazione KRE WIND-Ascent. Il contratto di fornitura di 30 (poi ridotti a 20) aereogeneratori è stato sottoscritto il 31 agosto 2015 dal dott. Antonio Bruno quale amministratore delegato di KRE WIND e di KRE, obbligata in solido. Il Consiglio di Amministrazione di KRE WIND nella stessa data del 31 agosto 2015 aveva autorizzato l'amministratore delegato dott. Antonio Bruno a perfezionare il

Progetto Mini eolico Sicilia, secondo le sopradescritte linee operative, compresa la stipulazione del contratto di approvvigionamento, fornitura e montaggio di 30 aereogeneratori con Ascent. Il Progetto Mielico Sicilia era sostenuto da un finanziamento da destinare alla controllata KRE WIND. Inoltre in data 26 agosto 2015 il Comitato Esecutivo di KRE aveva autorizzato a riguardo l'amministratore delegato di KRE WIND. Il contratto di fornitura è stato infine ratificato dal Consiglio di Amministrazione di KRE del 23 settembre 2015.

(iv) Operazione Italdro-BBE-ERVA. Italdro ha sottoscritto con ERVA il contratto di acquisto dell'impianto idroelettrico il 23 febbraio 2016 con l'intervento del legale rappresentante dott. Antonio Bruno. L'operazione era stata approvata dal Comitato Esecutivo di KRE del 18 febbraio 2016. Il 22 marzo 2016 il Consiglio di Amministrazione di KRE ribadiva inoltre l'assenza di approvazione del Consiglio di Amministrazione e l'operazione veniva abbandonata.

(v) Operazione KRE-Rotalenergia. Le condizioni a cui è subordinato l'acquisto sono state definite nella delibera del 30 maggio 2016 e del 10 giugno 2016. Il contratto preliminare del 26 febbraio 2016 è stato sottoscritto dal dott. Antonio Bruno quale amministratore unico di Kreidro, malgrado nel corso dell'adunanza del 29 dicembre 2015 il Consiglio di Amministrazione lo autorizzasse ad ottenere la sola proroga dell'esclusiva fino al 15 gennaio 2016 e a differire la sottoscrizione del preliminare al momento in cui sarebbe stata reperita la copertura finanziaria per l'intera operazione. Come appena detto (supra sub Punto 5), l'amministratore delegato dovrà verificare la ricorrenza di alcune condizioni indicate dal Consiglio per poter concludere l'operazione, previa espressa approvazione dello stesso Consiglio.

(vi) Incarico STEEL. In data 25 giugno 2015, l'amministratore delegato di KRE in forza dei poteri allo stesso in quel momento attribuiti, provvedeva alla sottoscrizione del contratto con STEEL, contratto che in nessuna altra successiva occasione è stato oggetto di analisi e/o discussione da parte degli organi societari.

Punto 10 Le conclusioni e le proposte del Collegio Sindacale

A) Le proposte che il Collegio Sindacale intende formulare sono logicamente influenzate dall'esito delle indagini svolte.

Le verifiche espletate si sono soffermate (i) sul contenuto delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di KRE, sia nelle operazioni in cui è direttamente intervenuta quale parte contrattuale sia in quelle in cui è intervenuta quale società

capo-gruppo in relazione alla definizione delle linee strategiche e agli interventi di supporto finanziario delle società controllate; (ii) sulle delibere assunte dal Comitato Esecutivo di KRE e sulle operazioni e sugli atti compiuti dagli organi delegati; (iii) sulle vicende contrattuali oggetto di denuncia anche a confronto con le decisioni assunte dagli organi di governo societario.

In estrema sintesi:

(i) Operazione Coser-EVA. L'accordo transattivo è stato concluso ed eseguito dall'amministratore delegato senza che il Consiglio di Amministrazione fosse stato informato dell'esito della trattativa con EVA per autorizzarlo alla conclusione dell'accordo. Tutto ciò a prescindere dal merito delle pattuizioni concordate (supra sub 1) pag. 4).

(ii) Operazione Italdro-BBE-ERVA. La vicenda contrattuale, anche in considerazione dell'intervento di taluni consiglieri e dello stesso Collegio Sindacale, si è conclusa con la risoluzione del contratto e la restituzione a KRE di €900.000,00. Tuttavia, non si può non rilevare l'anomalia delle modalità di estinzione del relativo debito di €900.000,00 realizzata mediante cessione del credito che perviene a KRE WIND per estinguere un suo corrispondente debito (futuro) verso Ascent in dipendenza del contratto di fornitura degli aereogeneratori.

A ulteriore commento dell'anomalia si può aggiungere che il pagamento sarebbe avvenuto direttamente su iniziativa di ERVA, *"all'insaputa della Società"*, di cui l'amministratore delegato di KRE si è limitato a prendere atto (verbale Consiglio di Amministrazione del 14 aprile 2016, pag. 51) e che non esiste documentazione circa la proposta di ERVA di risolvere il contratto preliminare con Italdro né pretesa alcuna di ERBA a riguardo.

(iii) Operazione KRE WIND-Ascent. Ad oggi KRE WIND ha pagato ad Ascent €3.760.000,00, ossia il 65,7% del prezzo per 20 aereogeneratori e sono state consegnate solo cinque turbine rispetto alle venti concordate e già dichiarate come *"merce pronta"*. Nella sua comunicazione del 10 giugno 2016 la Società, tramite l'amministratore delegato, ha rilevato che non sussisterebbe alcun inadempimento da parte di Ascent per le ragioni ricordate prima al Punto 3).

(iv) Operazione KREnergy 11-Ascent. KR11 ha versato a vario titolo ad Ascent la somma complessiva di €480.000, ma due impianti (T13 e T18) non sono stati

ancora allacciati alla rete del GSE, mentre l'impianto T8 non ancora stato acquisito. Non risulta che la Società abbia assunto alcuna iniziativa a riguardo.

(v) **Operazione Kreidro-Rotalenergia.** In caso di mancato reperimento delle risorse per la conclusione dell'operazione, non solo vi è la ragionevole certezza che la Società perda la caparra di €540.000,00, ma sono stati assunti impegni nei confronti dei venditori di Rotalenergia senza che l'amministratore avesse ricevuto i relativi poteri da parte del Consiglio di Amministrazione anche in relazione alla problematica generale del reperimento delle risorse necessarie, considerata *"anche la disponibilità della cassa sulla base di un piano previsionale condiviso"*.

Si ritiene che le situazioni sopra descritte dimostrino come Comitato Esecutivo ed amministratore delegato di KRE e delle sue controllate abbiano agito in modo difforme dalle direttive degli organi di governo societario o in assenza delle suddette direttive.

Gli aspetti critici attengono sia alla concreta attuazione delle deleghe sia all'adeguata ed efficiente gestione dei flussi informativi fra organi delegati, organi gestori e organi di controllo.

Ciò soprattutto per quanto attiene i sistemi di governance delle società partecipate e le iniziative assunte dagli organi delegati che hanno agito senza le preventive indicazioni della società capogruppo e, sovente, dando comunicazione solo successiva di quanto effettuato, in modo tale da rendere assai difficoltoso il controllo preventivo degli organi della capogruppo.

In particolare, la gestione dei flussi informativi, anche secondo le certamente non adeguate previsioni del Modello Organizzativo attualmente in essere, suscita notevole perplessità, considerato come le previsioni di procedure finalizzate alla corretta diffusione delle informazioni rilevanti e dei documenti di corredo delle stesse, ai fini dell'adozione delle opportune determinazioni da parte degli organi gestori e di controllo della società capogruppo, siano rimaste sostanzialmente inapplicate e/o non adeguatamente implementate, tanto da rendere assai difficoltoso il dato di conoscenza effettiva della gestione dei rapporti con le società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2, TUF.

Preme sottolineare come rilievi simili risultino essere già stati effettuati dall'ODV della società capogruppo, a partire dal settembre 2015, e che le attività di più approfondita verifica - sollecitate al Collegio Sindacale con la denuncia ex art. 2408 cod. civ. - abbiano certamente dimostrato l'inadeguatezza della gestione dei suddetti flussi informativi, rilevanti ai fini della concreta possibilità di verifica delle

modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, ha dichiarato di attenersi.

Ciò costringe il Consiglio di Amministrazione a intervenire solo in via successiva, limitando l'intervento ad una ratifica *ex post* dell'operazione avviata, con scarsa capacità di incidere o modificare su condizioni già definite, ovvero alla bocciatura *tour court* dell'operazione, con ciò determinando sia un'anomalia rispetto ad una gestione efficiente sia un obiettivo rischio di danno in capo alla Società.

Le operazioni sopra descritte ne sono un significativo esempio.

B) Le conclusioni esposte inducono pertanto il Collegio Sindacale, dopo l'odierna assemblea, a convocare d'urgenza un Consiglio di Amministrazione di KRE Energia S.p.A. che sarà chiamato a deliberare in ordine:

1. alla revoca del Comitato Esecutivo e ai poteri ad esso conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2015;
2. alla revoca di tutti i poteri delegati conferiti dal Consiglio di Amministrazione con la citata delibera del 21 luglio 2015 con il recupero dei pieni poteri gestori in capo all'intero Consiglio di Amministrazione che andrà a definire nuove deleghe operative;
3. alla conseguente valutazione – ai fini di una corretta gestione del sistema di governo societario con riferimento alle società controllate- della necessità, di assumere ogni più opportuna iniziativa in merito, anche con riguardo ai poteri delegati agli amministratori di queste ultime al fine di rendere più coerente il sistema di corporate governance con la necessaria definizione delle nuove deleghe operative che verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione della capo-gruppo KREnergy S.p.A.;
4. alla valutazione dei fatti e delle conclusioni esposti nella presente Relazione al fine di proporre ad una convocanda assemblea l'adozione di ogni delibera opportuna e conseguente, ferma altresì l'adozione di ogni più opportuna iniziativa del Collegio Sindacale;
5. all'adozione di ogni opportuna iniziativa per eliminare ogni criticità connessa alla attuale gestione dei flussi informativi, sia con riferimento alla corretta

diffusione delle informazioni rilevanti e dei relativi documenti a corredo, ai fini dell'adozione delle opportune determinazioni da parte degli organi gestori e di controllo della società capogruppo, nei rapporti con le società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2, TUF, sia con riferimento all'inadeguatezza della gestione dei suddetti flussi informativi, rilevanti per la concreta possibilità di verifica delle modalità di attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, ha dichiarato di attenersi.

Milano, 15 giugno 2016

Il Collegio Sindacale di KR Energy S.p.A.

Dott. Fabio Petruzzella – Presidente

Dott.ssa Paola Dall'Oco – Sindaco

Dott. Giuseppe Pisano – Sindaco

Si allega

- 1) Copia denuncia al Collegio Sindacale ex art. 2408 cod. civ. del giorno 11 maggio 2016
- 2) Copia della comunicazione della Società del 10 giugno 2016 in risposta alla richiesta di chiarimenti del Collegio Sindacale al Consiglio di Amministrazione del 6 giugno 2016

Spett.le

Presidente del Collegio Sindacale della società K.R. Energy Spa

Oggetto: denuncia ai sensi dell'art. 2408 c.c.

Il sottoscritto Borgini Giovanni titolare di n. 1.133.986 azioni rappresentative del 3,425% del capitale sociale della società K.R. Energy S.p.A.

chiede

al Collegio Sindacale della Società K.R. ENERGY S.P.A. di indagare senza indugio sui seguenti fatti compiuti dagli amministratori, e precisamente:

1. In data 17 aprile 2015, la società ha comunicato che la stessa K.R. Energy S.p.A. ha ceduto alla società E.VA. Energie Valsabbia S.p.A. il 100% del capitale sociale di CO.S.E.R. S.r.l. per un valore complessivo di 13,4 milioni di Euro. Si chiede di conoscere se tale importo è stato regolarmente ed interamente incassato e, in caso contrario, quali azioni ed in quale data, sono state intraprese da parte del Consiglio di Amministrazione per ottenere il correlato pagamento.
2. In data 5 agosto 2015, la società ha comunicato di aver acquisito da Ascent Resources Italia S.r.l., attraverso la propria controllata al 100% K.R. Energy 11 S.r.l., due impianti eolici situati nel comune di Montefalcone di Val Fortone. Il controvalore dell'operazione è pari a Euro 520 mila, di cui Euro 320 mila già corrisposti e la restante parte da versare a seguito della rilevazione degli indici di produzione degli impianti. Nella comunicazione effettuata viene altresì precisato che è previsto il riconoscimento di un rimborso da parte del venditore ove la produzione risultasse inferiore alle performance garantite. Si chiede di conoscere se l'importo residuo di Euro 200 mila sia stato corrisposto ad Ascent Resources Italia S.r.l. e, in caso di risposta affermativa, se ciò sia avvenuto "a seguito della rilevazione degli indici di produzione degli impianti" o in data a ciò antecedente. Si chiede di sapere, inoltre, se siano state verificate le performance garantite e se, nel caso in cui esse non fossero in linea con quanto garantito, sia avvenuto il riconoscimento del rimborso da parte del venditore coerentemente alle condizioni contrattuali pattuite.
3. Sempre in data 5 agosto 2015, la società ha comunicato l'intenzione, tramite la società controllata KREWIND, di sviluppare direttamente degli impianti di "mini eolico" in Sicilia, con l'obiettivo di terminare le installazioni previste nella pipeline entro il 2015. Tale sviluppo è stato avviato acquistando le pale eoliche dalla società Ascent Resources Italia S.r.l. (già venditrice dei due impianti eolici indicati al precedente punto 2). Tali pale eoliche sono di produzione della società Greenstorm S.r.l.. Si chiede di conoscere quali importi, alla data odierna, sono stati corrisposti alla società Ascent Resources Italia S.r.l., se tali importi sono conformi al contratto stipulato e se, sempre alla data odierna, sono state rispettate da parte di Ascent Resources Italia S.r.l. le date di prevista consegna delle pale contrattualmente concordate. Si chiede inoltre di conoscere se nel contratto stipulato sono previste penali per una eventuale ritardata consegna.



4. In data 23 febbraio 2016 la società ha comunicato che la società controllata Italdro S.r.l. ha sottoscritto un contratto con E.R.V.A. Energia Rinnovabile Valtellinese S.r.l. che, a sua volta si è impegnata a far sì che la società B.B.E. S.r.l. (di cui sta acquisendo il controllo totalitario) venda e trasferisca a Italdro un ramo d'azienda relativo ad un impianto idroelettrico che sarà realizzato a Ponte San Pietro (BG). Ai sensi del contratto Italdro ha corrisposto ad Erva l'importo di Euro 900.000 per gli impegni assunti. Il prezzo per il successivo acquisto del ramo d'azienda sarà di ulteriori Euro 2.100.000 (totale Euro 3.000.000). Si chiede di verificare se anteriormente al detto contratto, la società K. R. Energy avesse avuto modo, già in precedenza, di valutare il progetto di proprietà di B.B.E. S.r.l. e, in caso affermativo, quale era stato il prezzo a cui lo stesso era stato eventualmente proposto e quali erano state le valutazioni effettuate da parte del management di K.R. Energy. Si chiede inoltre di conoscere se sono state richieste ed ottenute da parte di Italdro S.r.l. garanzie (indicandone la tipologia) a fronte del versamento dell'importo di Euro 900.000.
5. In data 29 febbraio 2016 la società ha comunicato di aver sottoscritto, attraverso la controllata totalitaria KREIDRO S.r.l., un contratto preliminare per l'acquisto del 100% del capitale sociale di Rotalenergia S.r.l.. Il corrispettivo per l'acquisizione è pari ad Euro 9.100.000 di cui Euro 540.000 già corrisposti in sede di sottoscrizione del contratto preliminare a titolo di caparra confirmatoria. Si chiede di sapere se a fronte di tale impegno (comprendente un versamento di Euro 540.000 a titolo di caparra confirmatoria) la società si è premunita delle necessarie coperture finanziarie per far fronte all'impegno medesimo.
6. In data 6 aprile 2016 la società ha comunicato che la società Italdro S.r.l. ha ridefinito gli accordi con la società E.R.V.A. Energia Rinnovabile Valtellinese S.r.l. rispetto a quanto comunicato in data 23 febbraio 2016. Nell'ambito di tale comunicato è stato indicato che il contratto in tale data stipulato è stato risolto con l'impegno alla restituzione del corrispettivo ricevuto di Euro 900.000 da parte di E.R.V.A. Energia Rinnovabile Valtellinese S.r.l. entro i successivi 30 giorni. Si chiede di sapere se tale somma, alla data odierna, è stata regolarmente restituita a Italdro S.r.l..
7. Lo scrivente ha avuto notizia che, con l'ingresso nella compagine azionaria del nuovo socio Whiteridge Investment Funds SPC, la società K.R. Energy S.p.A. ha stipulato un contratto con la società Steel S.r.l. (che da visura camerale ha sede in Milano – Piazza del Carmine 4 ed Amministratore Unico il Sig. Andreani Andrea) per avvalersi delle prestazioni del Dott. Gianluigi Facchini in qualità di consulente strategico e gestionale specializzato nel settore delle energie rinnovabili, sia sotto l'aspetto della promozione e sviluppo di iniziative sia nella strutturazione di specifiche operazioni di acquisizione e cessione, sia nella organizzazione delle coperture finanziarie per le medesime. Si fa presente che il Dott. Gianluigi Facchini era la persona delegata dal socio Whiteridge Investment Funds SPC, quale proprio rappresentante, nel corso dell'assemblea tenutasi in data 28 maggio 2015, allorché tutti i membri del Consiglio di Amministrazione hanno rassegnato le dimissioni dalla loro carica al fine di consentire al nuovo socio un'adeguata rappresentanza nell'organo amministrativo. A margine di tale assemblea, il Dott. Gianluigi Facchini aveva presentato il nuovo socio di maggioranza relativa, Whiteridge Investment Funds SPC, fornendo, peraltro, una serie di informazioni particolareggiate inerenti al Presidente del Fondo, Prof. Serge Umansky. Poiché, dalla banale lettura di articoli di stampa, si è a conoscenza che il Dott. Gianluigi Facchini è stato, in un recente passato, condannato per insider trading e manipolazione di mercato, nonché per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata nell'ambito di società quotate, si chiede di sapere se la Società si è premurata di effettuare verifiche al riguardo. Si chiede, inoltre, di conoscere se il Dott. Gianluigi Facchini abbia partecipato a tutti i Consigli di Amministrazione e a



tutte le riunioni del Comitato Esecutivo avvenuti dalla seconda metà dell'esercizio 2015 sino al mese di marzo 2016 e se lo stesso abbia, in qualunque modo, suggerito, raccomandato e/o favorito le operazioni indicate ai precedenti punti 2, 3 e 4.

8. Considerando che:

- a) la società Steel S.r.l. risulta, da visura camerale, posseduta al 100% da parte della società Starlight S.r.l. che, a sua volta, ha sede in Milano – Viale Sabotino 19/2 ed Amministratore Unico il Sig. Andreani Andrea (medesimo amministratore unico di Steel S.r.l.).
- b) la società Starlight Srl è, per il 99%, posseduta da INTERFIDAM – Internazionale Fiduciaria Amministrazione S.r.l.;
- c) la società Ascent Resources Italia S.r.l. (fornitore indicato ai precedenti punti 2 e 3), con sede in Roma Via Giovanni Nicotera 29 ed Amministratore Unico il Sig. Simonetto Paolo, ha aperto una unità locale in Milano – Piazza del Carmine 4 (medesima sede di Steel S.r.l.). Tale società è posseduta al 100% dalla società Global Power Sources S.r.l. che, a sua volta, ha sede in Milano – Viale Sabotino 19/2 (medesima sede di Starlight S.r.l.) ed Amministratore Unico il Sig. Simonetto Paolo (medesimo amministratore unico di Ascent Resources Italia S.r.l.);
- d) la società Global Power Sources S.r.l. è posseduta al 100% da SDP Fiduciaria S.r.l.. A pag. 20 del documento relativo alla sottoscrizione del capitale sociale della società Ascent Resources Plc viene indicato che la società Global Power Sources S.r.l. è di proprietà sia del Sig. Federico Facchini (figlio del Dott. Gianluigi Facchini) sia di altri familiari dello stesso Dott. Gianluigi Facchini (vedasi allegato 1);
- e) la società Greenstorm S.r.l. (produttore delle pale indicate al precedente punto 3) con sede in Olginate – Via dell'industria 2/a ed Amministratore Unico il Sig. Facchini Gian Battista è posseduta per il 99,58% dalla società Solaronergy S.r.l.;
- f) la società Solaronergy S.r.l. con sede in Olginate – Via dell'industria 2/a ed Amministratore Unico il Sig. Facchini Gian Battista - è posseduta per il 28,66% dal medesimo Facchini Gian Battista, per il 22,69% da Facchini Roberto e per il 28,66 da Starlight S.r.l. (medesima proprietaria di Steel società che ha firmato contratto in qualità di advisor con K.R. Energy S.p.A.)
- g) la società E.R.V.A. Energia Rinnovabile Valtellinese S.r.l. (controparte dei rapporti indicati ai precedenti punti 4 e 6) con sede in Milano – Piazza del Carmine 4 (medesima sede di Steel S.r.l. e dell'unità locale di Ascent Resources Italia S.r.l.) con Amministratore Unico Pace Adriano è anch'essa di proprietà (al 100%) di Starlight S.r.l. (già proprietaria di Steel S.r.l. e del 22,69% di Solaronergy e, conseguentemente, del 28,54% di Greenstorm S.r.l.);
- h) la società Whiteridge Partners S.r.l. con sede ancora una volta in Milano – Piazza del Carmine 4 (medesima sede di Steel S.r.l., dell'unità locale di Ascent Resources Italia S.r.l. e della società E.R.V.A. Energia Rinnovabile Valtellinese S.r.l.) con consiglio di Amministrazione composto sino al 29 dicembre 2015 dal Sig. Pace Adriano (già amministratore unico di E.R.V.A. Energia Rinnovabile Valtellinese S.r.l.), dal Sig. Iezuitov Victor e dal Sig. Andreani Andrea (già amministratore unico di Steel S.r.l. e Starlight S.r.l.) e dal 29 dicembre ad oggi dal Sig. Pace Adriano - Presidente (già amministratore unico di E.R.V.A. Energia Rinnovabile Valtellinese




S.r.l.), dal Sig. Iezuitov Victor e dall'impresa Nattle Holdings Limited. La proprietà di Whiteridge Partners S.r.l. è stata, sino al 15 gennaio 2016, di E.R.V.A. Energia Rinnovabile Valtellinese S.r.l. ed attualmente di Nattle Holdings Limited con sede a Cipro;

sembrerebbe evidente che tutte le operazioni indicate ai precedenti punti 2, 3, 4 e 6 siano state effettuate in palese conflitto di interessi e ad evidente vantaggio o del solo advisor del fondo Whiteridge Investment Funds SPC Dott. Gianluigi Facchini e dei suoi familiari o, come sembrerebbe da un'attenta lettura dei fatti descritti ai precedenti punti 2, 3 e 4 unitamente ai riscontri derivanti dall'analisi dei certificati camerali indicati al precedente punto 8. h), anche a vantaggio del socio Whiteridge Investment Funds SPC. Si chiede di sapere quale tipo di informativa è stata fornita ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Collegio Sindacale in merito a tutto quanto sopra descritto e se, a fronte delle circostanze illustrate, sono state applicate da parte della società tutte le procedure previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti interni per garantire il loro regolare adempimento.

9. Si chiede infine di sapere se le operazioni indicate ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono state approvate ed effettuate a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione della società oppure del solo Comitato Esecutivo o da parte di qualche Amministratore nell'ambito dei poteri allo stesso conferiti.

Milano lì, 11 maggio 2016

Giovanni Borgini



RELAZIONE AL COLLEGIO SINDACALE A SEGUITO DI DENUNCIA EX ART. 2408 C.C.

Con riferimento alla denuncia ex art. 2408 c.c. avanzata nei confronti di K.R. Energy S.p.A. in data 11 maggio 2016 (la “Denuncia”) dal socio Sig. Giovanni Borgini (il “Socio”), la Società rappresenta quanto segue con riferimento sia ai quesiti posti nella Denuncia medesima sia alla relativa richiesta di chiarimenti rivolta dal Collegio Sindacale alla scrivente in data 6 giugno u.s. (la “Richiesta di Chiarimenti”).

Di seguito si illustrerà, quindi, brevemente, l'assetto negoziale di ciascuna delle operazioni oggetto della Denuncia in modo da poter offrire un congruo riscontro al Collegio Sindacale ed evidenziare la piena correttezza dell'operato della Società.


Nel quesito n. 1), il Socio espone che *“In data 17 aprile 2015, la Società ha comunicato che la stessa K.R. Energy S.p.A. ha ceduto alla Società E.VA. Energie Valsabbia S.p.A. il 100% del capitale sociale di CO.S.E.R. s.r.l. per un valore complessivo di 13,4 milioni di euro. Si chiede di conoscere se tale importo è stato regolarmente ed interamente incassato e, in caso contrario, quali azioni ed in quale data sono state intraprese da parte del Consiglio di Amministrazione per ottenere il correlato pagamento”*.

Sul medesimo quesito, il Collegio Sindacale *“chiede di conoscere a quali condizioni EVA subordina la liberazione dell'importo di € 391k. Nello scambio di corrispondenza intervenuto con EVA, si prevede che tale liberazione avvenga “ai sensi del Contratto”. Poiché “ai sensi del Contratto” lo svincolo è subordinato al nulla osta alla cessione dei crediti verso il GSE, si chiede di conoscere se il richiamo “ai sensi del Contratto” si riferisce a questa o ad altre condizioni. L'accordo con EVA prevede poi che “qualora al termine del periodo di negoziazione [con Acquedotto Pugliese] permanga la convenzione come valida ed efficace, le Parti negozieranno in buona fede un accordo regolante le reciproche pretese relative a quanto in oggetto, fermi ed impregiudicati – ora per allora – i propri diritti e le proprie azioni di cui al Contratto (Lettera EVA-KRE 13 maggio 2016). Si chiede di conoscere quali siano le situazioni ipotizzabili nel caso in cui la convenzione con l'Acquedotto Pugliese permanga in vigore senza gli auspicati cambiamenti, anche con riferimento allo svincolo dei € 391k “ai sensi del Contratto”*.

1. ASSETTO NEGOZIALE

K.R. Energy S.p.A. (“KRE” o la “Società”) era proprietaria del 100% del capitale sociale di CO.S.E.R. s.r.l. (“COSER”); la totalità delle quote di partecipazione di COSER (le “Quote”) è stata ceduta da KRE a E.VA. Energie Valsabbia S.p.A. (“EVA”) con “contratto di vendita di partecipazioni di s.r.l.” a rogito Notar Giammatteo Rizzonelli Rep. 26333, Racc. 17876 del 17.04.2015 (il “Contratto”) nell'ambito del quale si dà atto che in pari data EVA ha corrisposto a mezzo bonifico bancario a KRE il corrispettivo della cessione indicato, all'art. 2, in euro 2.865.000,00 (il “Corrispettivo”).

KRE ed EVA (di seguito, congiuntamente, le “Parti”) hanno regolato termini e modalità per il versamento del Corrispettivo relativo alla cessione delle Quote nell'ambito del contratto preliminare di cessione di quote (il “Contratto Preliminare”) che risulta essere stato sottoscritto in pari data (17.04.2015).



Il Contratto Preliminare è stato sottoscritto anche da COSER, ai sensi dell'art. 1411 c.c., avendo dichiarato di voler profittare delle dichiarazioni e garanzie rilasciate da KRE nel Contratto, cfr. art. 6.1.

Nel Contratto Preliminare le Parti hanno regolato, altresì, i termini del rimborso dell'importo di euro 7.620.000,00 che COSER deve restituire a KRE a titolo di finanziamento soci alla data del *closing* (di seguito, il **"Rimborso del Finanziamento KRE"**).

In particolare, all'art. 3 del Contratto Preliminare è previsto che:

"3.1 Per l'acquisto delle Quote della Società (COSER, n.d.r.) le Parti hanno pattuito un corrispettivo complessivo pari ad euro 2.865.000,00 (il **"Corrispettivo"). Le Parti hanno determinato il Corrispettivo sulla base della Situazione Economico-Patrimoniale Definitiva.**

3.2 Il Corrispettivo verrà versato integralmente da EVA a favore di KRE alla Data del Closing alla sottoscrizione dell'atto notarile di trasferimento, in un'unica soluzione, mediante bonifico bancario a valuta fissa, sul seguente conto corrente intestato a KRE.

3.3 Il Rimborso del Finanziamento KRE, pari ad euro 7.620.000,00 sarà corrisposto alla Data del Closing a KRE, in unica soluzione, con le seguenti modalità: i) euro 5.620.000,00 mediante bonifico bancario, con valuta fissa, sul conto corrente n. (...) intestato a KRE; ii) euro 2.000.000,00 mediante cessione del Credito IVA, da perfezionarsi nelle forme di legge"

All'art. 4, lettera h, del Contratto Preliminare è altresì previsto che Eva si è obbligata ad attivarsi affinché doti Coser delle risorse *"adequate e necessarie, a fare in modo e garantire che la Società (COSER) rimborsi a KRE il Finanziamento KRE per euro 7.620.000,00 in un'unica soluzione e ceda il Credito IVA a KRE (...)"*.

Sempre in data 17.04.2015, le Parti hanno altresì sottoscritto un "Addendum al contratto preliminare di cessione di quote" (l'**"Addendum"**) con il quale vengono integrate le *Dichiarazioni e Garanzie* rilasciate da KRE nel Contratto Preliminare.

Pertanto, a fronte dell'operazione di cessione delle Quote (l'**"Operazione"**), KRE risulta creditrice dell'importo complessivo di **euro 13.415.000,00**, così ripartito:

- **euro 2.865.000,00 a titolo di Corrispettivo** *"da versarsi integralmente da EVA a favore di KRE alla Data del Closing ... in un'unica soluzione mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a KRE"* (art. 3.2 del Contratto Preliminare);

- **euro 7.620.000,00 a titolo di Rimborso del Finanziamento Kre** che, ai sensi dell'art. 3.3 del Contratto Preliminare, deve essere corrisposto *alla Data del Closing (i.e. 17.04.2015) a KRE, in unica soluzione, con le seguenti modalità: i) euro 5.620.000,00 mediante bonifico bancario, con valuta fissa, sul conto corrente n. (...) intestato a KRE; ii) euro 2.000.000,00 mediante cessione del Credito IVA, da perfezionarsi nelle forme di legge"*;

- **euro 2.930.000,00 a titolo di distribuzione del dividendo 2014 e del dividendo 2015** in un'unica soluzione mediante bonifico bancario intestato a KRE (art. 4.2, lett. i, del Contratto Preliminare).

Nel Contratto Preliminare (art. 11.2, lettere A e B) era previsto che alla data del *closing* KRE versasse in deposito cauzionale fruttifero l'importo di euro 2.865.000,00, pari al Corrispettivo incassato da KRE (l'“**Importo in Deposito**”) in un apposito conto corrente intestato a EVA, deposito vincolato per il periodo massimo di cinque anni durante il quale EVA provvederà allo svincolo del medesimo ai seguenti termini e condizioni:

a) **euro 865.000,00** oltre interessi al 2% annui (l'“**Importo Condizionato**”) in unica soluzione al momento della ricezione della comunicazione da parte di GSE (la “**Comunicazione**”) di aver accettato la cessione dei crediti vantati nei propri confronti da COSER (derivanti dalla tariffa incentivante relativa agli impianti) in favore della Banca del Mezzogiorno (la “**Condizione**”);

b) **euro 2.000.000,00** (l'“**Importo Residuo**”) da corrispondersi in percentuali prefissate, oltre interessi, alle seguenti scadenze fisse:

- 10% entro il 17.04.2016;
- 10% entro il 17.04.2017;
- 15% entro il 17.04.2018;
- 15% entro il 17.04.2019;
- 50% entro il 17.04.2020.

Ai sensi dell'art. 11.3 del Contratto, l'Importo Residuo potrà essere utilizzato da EVA a garanzia del pagamento da parte di KRE degli obblighi di indennizzo di cui agli artt. 8 e 9 del Contratto (“**Obblighi di Indennizzo**”) derivanti dalla violazione delle dichiarazioni e garanzie rese da KRE all'art. 6 del Contratto (le “**Dichiarazioni e Garanzie**”).

2. STATO DI ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE

Dall'esame della documentazione già inviata all'Ill.mo Collegio Sindacale in data 23.05.2016 (la “**Documentazione**”), emerge che il Corrispettivo è stato incassato in data 17.04.2015 e risulta emessa da KRE la relativa fattura n. 8 del 17/04/2016; contestualmente, il medesimo importo del Corrispettivo è stato depositato su c/c intestato a EVA, conformemente alla previsione di cui all'art. 11 del Contratto Preliminare, come risulta dall'estratto conto KRE con movimenti dare/avere dal 17/04/2015 al 22/04/2015.

Inoltre, dalla medesima Documentazione risulta che ad oggi EVA abbia versato a KRE i seguenti importi:

1) **euro 200.000,00 (i.e. il 10% dell'Importo Residuo venuto a scadere in data 17.04.2016)**, come risulta dalla lettera EVA del 18.04.2016 (resta solo da incassare l'importo di euro 40.109,59 a titolo di interessi, a saldo della fattura KRE n. 22 del 13/05/2016);

2) **euro 492.288,04 (la “Prima Tranche”, i.e. quota parte dell'Importo Condizionato, di cui euro 473.850,51 per sorte ed euro 18.437,53 per interessi)**.

Il predetto pagamento è frutto di un accordo transattivo raggiunto tra EVA e KRE del 13 maggio 2016 (l'“**Accordo Transattivo**”) mediante il quale, a fronte della richiesta di KRE di svincolo dell'Importo Condizionato per complessivi euro 903.410,68 (“*inclusivo di interessi e penali*”) e del diniego opposto da EVA, motivato sul presupposto del mancato avveramento della Condizione (essendo pervenute dichiarazioni di nulla osta da parte di GSE soltanto su 2 dei 5 impianti inerenti alle cessioni di credito oggetto della Comunicazione), KRE ha accettato di ricevere subito solo la Prima Tranche. **Il pagamento della Prima Tranche risulta eseguito in data 13.05.2016** (come risulta dall'estratto del c/c intestato a KRE e dalla fattura n. 23 del 13/05/2016 relativa ai soli interessi).

L'Accordo Transattivo ha avuto ad oggetto non soltanto lo svincolo dell'Importo Condizionato ma altresì la richiesta, da parte di EVA, di essere indennizzata da KRE ai sensi dell'art. 6 del Contratto con riferimento alle garanzie rilasciate in merito alla convenzione in sanatoria (la “**Convenzione**”) che COSER avrebbe dovuto firmare con Acquedotto Pugliese S.p.A. (“**AP**”) in relazione all'impianto S207 come definito nel Contratto Preliminare.

In particolare, EVA ha lamentato la violazione dell'art. 6.2.11, lett. f), introdotto dall'Addendum, a norma del quale essa avrebbe avuto diritto di ricevere la documentazione inerente alla Convenzione entro il 17 luglio 2015 laddove la stessa è stata invece – per ritardo a dire di EVA imputabile a KRE – inoltrata da AP il 2 settembre 2015 e trasmessa a EVA solo il 6 ottobre 2015, nonché la violazione degli artt. 6.2.7, lett. d del Contratto Preliminare (“*Contabilità e Bilancio*”) e dell'art. 6.2.8 lett. a del Contratto Preliminare (“*Passività, indebitamento e mutui*”) non essendo stata EVA, a suo dire incolpevolmente, informata dei corrispettivi che COSER sarà tenuta a pagare ad AP in ragione della Convenzione nel periodo 25/08/2011 sino al 25/08/2035 ammontanti a complessivi euro 457.689,12 (i “**Corrispettivi**”). EVA ha intimato dunque a KRE, con missiva del 21 ottobre 2015, di essere indennizzata dell'asserita passività derivante dall'obbligo di pagamento dei Corrispettivi (la “**Denuncia di Passività AP**”). KRE ha contestato gli addebiti mossi da EVA nella Denuncia di Passività AP con missiva del 25 novembre 2015 pur mostrandosi disponibile ad una soluzione conciliativa, cui le parti sono effettivamente pervenute con l'Accordo Transattivo.

Nello specifico, l'Accordo Transattivo consta di due missive del 13 maggio 2016 controfirmate per accettazione nelle quali:

- (i) Missiva KRE/EVA: KRE propone (e in pari data EVA accetta) di negoziare con COSER ogni questione afferente la Convenzione con Acquedotto Pugliese sino al termine “*inderogabile e non prorogabile*” del 31 luglio 2016 (il “**Periodo di Negoziazione**”), con impegno contestuale di KRE di corrispondere, con riserva di ripetizione ove successivamente fosse accertato come indebitamente versato, a EVA l'importo di euro 92.288,04 che EVA avrebbe in seguito riferito di aver corrisposto ad AP sempre in ragione della Convenzione;
- (ii) Missiva EVA/KRE: Eva propone (e in pari data KRE accetta) il pagamento della Prima Tranche nonché di non promuovere azioni legali per il recupero della residua parte di euro 391.149,49, oltre interessi (la “**Seconda Tranche**”) fino al termine del Periodo di Negoziazione.

Sulla vicenda relativa alla presunta passività derivante dalla Convenzione con Acquedotto Pugliese vi è relazione contabile del bilancio di KRE al 31.12.2015 redatta, in data 28 gennaio 2016, dallo Studio Legale



Watson Farley & Williams nella quale, sub. all. 1, viene indicato come “probabile” il “rischio di soccombenza” di KRE in ipotesi di definizione di un potenziale giudizio avente ad oggetto la Denuncia di Passività AP.

In merito alla Richiesta di Chiarimenti, la Società rappresenta che la Seconda Tranche sarà dunque esigibile non prima della scadenza del 31 luglio 2016, in ogni caso, subordinatamente alla ricezione delle restanti tre accettazioni da parte di GSE – in questo senso può e deve intendersi la specificazione contenuta nell’Accordo Transattivo secondo cui la stessa sarà svincolata “ai sensi del Contratto”. Al riguardo si precisa che l’Avv. Giovanni Lipiani che ha assistito KRE con riferimento all’Operazione ha già sollecitato GSE affinché completi l’invio delle comunicazioni di accettazione della cessione dei crediti ancora mancanti.

L’Avv. Lipiani ha altresì precisato che l’Accordo Transattivo, prevedendo esclusivamente una dilazione del pagamento dell’Importo in Deposito, non può influire sullo svincolo della Seconda Tranche di euro 391.149,49 rispetto alla quale non avrà alcun effetto l’esito della negoziazione con AP anche in conformità a quanto previsto dall’articolo 11 del contratto preliminare (“Resta fermo che al ricevimento della Comunicazione, EVA sarà in ogni caso tenuta a corrispondere a KRE l’importo di cui al presente Articolo 11.2 sub A) in conformità ai termini ivi previsti, senza nulla poter eccepire ad alcun titolo e a tal proposito EVA rinuncia sin d’ora – anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1462 c.c. – ad opporre ogni e qualunque eccezione al fine di evitare o ritardare detto pagamento, riconoscendosi ora per allora debitrice dell’Importo in garanzia”).

Tutto quanto sopra, oltre che dalla Documentazione, risulta oggi documentato nel verbale del Consiglio di Amministrazione di KRE del 12 maggio 2016.

Per quanto attiene al **Rimborso del Finanziamento KRE**, pari ad euro 7.620.000,00, risulta l’avvenuta notifica della cessione del Credito IVA a titolo oneroso, ossia acquistata da KRE al (medesimo) prezzo del credito ceduto di 2 mln “*somma che verrà interamente pagata, senza interessi, dalla parte cessionaria alla parte cedente entro e non oltre la data del 20 aprile 2015*” con conseguente “compensazione” del corrispondente debito di COSER nei confronti di KRE (vi è apposita scrittura ricognitiva del 17.04.2015 con cui KRE propone a COSER, che accetta, di ridurre per compensazione ad euro 5.620.000,00 il Rimborso del Finanziamento KRE). Un milione risulta già incassato da KRE nel dicembre 2015 e il residuo importo di pari valore è previsto in pagamento da parte dell’Ufficio delle Entrate di Milano.

È stato altresì incassato in data 17 aprile 2015 il bonifico di euro 5.620.000,00 e sono stati altresì incassati, in pari data, i dividendi 2014 e 2015 per un importo complessivo di euro 2.930.000,00 (come risulta dalla contabile degli incassi relativa all’Operazione, All. 1).

Risulta ad oggi pertanto incassata la somma complessiva di euro 10.242.288,00 e vi è l’aspettativa di incassare l’ulteriore importo di euro un milione per la cessione del credito IVA che risulta messo in pagamento.



Nel quesito n. 2), il Socio espone che *"In data 5 agosto 2015 la Società ha comunicato di aver acquisito da ASCENT RESOURCES ITALIA s.r.l., attraverso la propria controllata al 100% K.R. ENERGY 11 S.r.l., due impianti eolici situati nel comune di Montefalcone di Val Fortone. Il controvalore dell'operazione è pari ad euro 520 mila, di cui euro 320 mila già corrisposti e la restante parte da versare a seguito della rilevazione degli indici di produzione degli impianti. Nella comunicazione effettuata viene altresì precisato che è previsto il riconoscimento di un rimborso da parte del venditore ove la produzione risultasse inferiore alle performance garantite. **Si chiede di conoscere se l'importo residuo di euro 200 mila sia stato corrisposto ad Ascent Resources Italia s.r.l. e, in caso di risposta affermativa, se ciò sia avvenuto "a seguito della rilevazione degli indici di produzione degli impianti" o in data a ciò antecedente. Si chiede di sapere, inoltre, se siano state verificate le performance garantite e se, nel caso in cui esse non fossero in linea con quanto garantito, sia avvenuto il riconoscimento del rimborso da parte del venditore coerentemente alle condizioni contrattuali pattuite"***.

Sul medesimo quesito, il Collegio Sindacale, nella Richiesta di Chiarimenti, ha formulato alla Società le seguenti ulteriori informazioni:

"(i) Si chiede di conoscere per quale ragione non sia ancora stato perfezionato l'acquisto dell'impianto Torre 8" per il quale era stata pagata una caparra di € 100.000,00 il 4 maggio 2015; quando se ne prevede l'esecuzione e soprattutto se è già stata riconosciuta la tariffa incentivante da parte del GSE; quali azioni siano state intraprese a riguardo nei confronti del venditore, atteso il lungo lasso di tempo trascorso rispetto alle pattuizioni contrattuali.

(ii) L'acquisto degli impianti T13 e T18 è stato concluso. Krenergy 11 ha versato sia la caparra di € 100.000,00 il 5 luglio 2015 che il saldo prezzo di € 220.000,00 il 29 luglio 2015, ma gli impianti non sono ancora connessi alla rete del Gestore. Si chiede di conoscere le ragioni del ritardo nella connessione e di sapere quando si prevede la messa in funzione e la connessione alla rete del Gestore. Si chiede inoltre di conoscere quali iniziative abbia assunto a riguardo il Consiglio di Amministrazione, atteso il lungo lasso di tempo trascorso rispetto alle pattuizioni contrattuali.

(iii) In data 29 luglio 2015 KR 11 ha effettuato un bonifico di € 60.000,00 ad Ascent la cui causale era "acquisto forniture T44". Si chiede di conoscere se l'acquisto di tale impianto T44, per il quale risulta il



richiamato pagamento, sia stato in qualche modo formalizzato e, se no, per quale ragione la società ha provveduto al pagamento".

1. ASSETTO NEGOZIALE RELATIVO AGLI IMPIANTI T13 E T18

In data 4 giugno 2015, KRENERGY UNDICI s.r.l. (di seguito "Krenergy 11"), controllata al 100% da K.R. Energy S.p.A. ("Krenergy"), e ASCENT RESOURCES ITALIA s.r.l. (di seguito "ARI") hanno sottoscritto una lettera d'intenti (la "Lettera d'Intenti") avente ad oggetto l'acquisizione da parte di Krenergy 11 di due impianti eolici, di proprietà di ARI, denominati Torre T13 e Torre T18 ("T13" e "T18") siti nel Comune di Montefalcone di Val Fortone.

Nella Lettera d'Intenti era previsto che la formalizzazione dell'impegno all'acquisto avvenisse dopo l'espletamento di una completa *due diligence* tecnica, legale, amministrativa e societaria sugli impianti medesimi il cui esito negativo (rimesso all'insindacabile giudizio di Krenergy 11) avrebbe determinato la cessazione di ogni effetto della Lettera d'Intenti con conseguente diritto di Krenergy 11 di ripetere le somme già versate ad ARI a semplice richiesta (art. 1.2).

Il valore massimo dell'operazione di acquisto degli impianti T13 e T18 era stato stimato provvisoriamente, all'art. 2.2, in euro 160.000,00 per ciascun impianto *"oltre ad un valore stimato massimo euro 100.000,00 per ciascun impianto che potrà essere – se del caso – riconosciuto sulla base di determinati indici di produzione"* (il "**Sovraprezzo**") e così per un totale complessivo ipotizzato in fase di trattative pari ad euro 520.000,00.


2. STATO DI ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE RELATIVO AGLI IMPIANTI T13 E T18

Alla data di sottoscrizione della Lettera d'Intenti Krenergy 11 aveva corrisposto ad ARI la somma di euro 100.000,00 per entrambi gli impianti a titolo di caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. (la "**Caparra Confirmatoria**"), somma che, secondo la previsione di cui all'art. 2.3, sarebbe stata imputata a deconto del prezzo di acquisto al momento della sottoscrizione degli atti notarili definitivi di acquisizione.

La Caparra Confirmatoria è stata corrisposta da Krenergy 11 in favore di ARI a mezzo bonifico bancario in data 4 giugno 2015, come da Lettera d'Intenti.

In data 29 luglio 2015 Krenergy 11 e ARI hanno sottoscritto il relativo contratto di cessione di ramo d'azienda a rogito Notar Iannella Rep. 45212 Racc. 20226 (il "**Contratto**") con il quale ARI ha trasferito a Krenergy 11 il ramo d'azienda costituito dal complesso di beni organizzati per la realizzazione e l'esercizio degli impianti T13 e T18 (di cui uno sito in località Agattara censito nel catasto terreni al foglio 31, particella 91 e l'altro sito in località Perrazzeta censito nel catasto terreni al foglio 37, particella 35).

Nel Contratto viene indicato quale corrispettivo per la cessione l'ulteriore importo di **euro 25.000,00** (calcolato tenendo conto delle passività, indicate nel Contratto medesimo, in cui l'acquirente subentrava) che risulta essere stato **corrisposto da Krenergy 11 in data 29 luglio 2015 a mezzo bonifico bancario e regolarmente fatturato da ARI con fattura n. 4 del 29 luglio 2015.**



Dalla Documentazione risulta inoltre disposto l'ulteriore bonifico del 29 luglio 2015 dell'importo di euro 195.000,00 avente appunto come causale "pagamento fornitura T13 e T18", regolarmente fatturato da ARI con fattura n. 3 del 29 luglio 2015 dell'importo totale di euro 295.000,00, IVA inclusa (emessa con riferimento al saldo della Caparra Confirmatoria nonché al predetto pagamento di euro 195.000,00).

Pertanto, alla data odierna, con riferimento all'operazione di cessione del ramo d'azienda avente ad oggetto gli impianti T13 e T18, risulta corrisposto l'importo di euro 320.000,00 che rappresenta il prezzo dell'operazione medesima (come risultante dalle previsioni di cui alla Lettera d'Intenti e al successivo Contratto), mentre non è stato pagato l'ulteriore importo a saldo che Krenergy 11 avrebbe dovuto (ovvero dovrà) corrispondere ad ARI a titolo di Sovrapprezzo e che allo stato non è quantificabile posto che i due impianti acquisiti non sono ancora stati connessi alle cabine ENEL, per ragioni imputabili esclusivamente a quest'ultima, con la conseguenza che non è allo stato possibile verificare la effettiva produttività delle pale.

In particolare, si rappresenta che il valore del Sovrapprezzo da corrispondere a saldo per l'acquisto degli impianti T13 e T18 è parametrato contrattualmente alla evidenza di produzione dei primi 12 mesi di attività ed è proporzionalmente legato alle *performance* degli impianti stessi fino ad un importo massimo di € 100.000,00 per ciascun impianto.

Sulla Richiesta di Chiarimenti, con riferimento alle ragioni della mancata connessione degli impianti, si precisa che Krenergy 11 ha già più volte sollecitato ENEL per la formalizzazione degli accordi ma quest'ultima non ha ancora ad oggi proceduto all'acquisto delle cabine elettriche propedeutico agli allacci alla rete elettrica per la messa in funzione degli impianti.


3. ASSETTO NEGOZIALE RELATIVO ALL'IMPIANTO T8

In data 8 maggio 2015 Krenergy 11 e ARI hanno sottoscritto un contratto preliminare di cessione di ramo d'azienda (il "**Contratto Preliminare**") afferente l'impianto denominato in forma breve Torre T8 sito nel Comune di Montefalcone di Val Fortone, Località Agattara, censito al foglio 22 – particella 575 (ex 16), di seguito denominato anche solo "**T8**".

Il prezzo di acquisto onnicomprensivo dell'impianto T8 era fissato in **euro 260.000,00** (il "**Prezzo di Acquisto**"), di cui euro 190.000,00 per la Turbina Eolica ed euro 70.000,00 per il diritto di superficie ed opere civili relative alla installazione (art. 3.1 del Contratto Preliminare).

All'art. 3.2, lettera A, del Contratto Preliminare si dava atto che euro 100.000,00 erano stati già corrisposti a titolo di caparra confirmatoria da Krenergy 11 con bonifico bancario disposto in data 4 maggio 2015; alla successiva lettera B, era previsto inoltre che euro 60.000,00 fossero corrisposti da Krenergy 11 quale Acconto sul Prezzo di Acquisto alla data del contratto definitivo da stipularsi, ai sensi del successivo art. 4.1, entro la data del 22 maggio 2015 (la "**Data di Esecuzione**").

Ai sensi della lettera C del medesimo art. 3.2 del Contratto Preliminare, era previsto che il pagamento della restante parte del Prezzo di Acquisto, pari ad euro 100.000,00 – dovesse essere corrisposto, se del caso,



entro un anno dalla Data di Esecuzione – qualora si verificassero gli eventi, indicati al successivo art. 5.2 relativo alle “prestazioni dell’Impianto Eolico”, relativi alla concreta produttività dell’impianto T8 nei primi 12 mesi di esercizio. In particolare, le parti hanno previsto che:

“ - ove la produzione risultasse inferiore a KWh 160.000/annui, non sarà dovuto ad ARI l’importo di euro 100.000,00 di cui all’art. 3.2 (C);

- ove la produzione risultasse compresa nell’intervallo tra KWh 160.000 e KWh 210.000 annui, l’importo di euro 100.000,00 di cui all’art. 3.2 (C) verrà diminuito di un valore pari ad euro 2 per ogni KWh inferiore a KWh 210.000;

- ove la produzione risultasse superiore a KWh 210.000 annui, sarà dovuto ad ARI esclusivamente l’importo di euro 100.000 di cui all’art. 3.2 (C), escluso qualsiasi ulteriore importo a qualunque titolo”.


4. STATO DI ESECUZIONE DELL’OPERAZIONE RELATIVA ALL’IMPIANTO T8

Allo stato, risulta che Krenergy 11 abbia versato, oltre alla caparra pari ad euro 100.000,00, l’importo di euro 60.000,00 mediante disposizione di bonifico impartita in data 29 luglio 2015. Detto importo, sebbene rechi in causale “acquisto fornitura T44”, è stato imputato da Krenergy 11 a titolo di Acconto sul Prezzo di Acquisto del T8, visti i gravi ritardi sul rilascio della PAS autorizzativa relativa all’impianto T44.

L’impianto T8 è funzionante e regolarmente connesso con attribuzione della tariffa incentivante da parte del GSE.

Manca solo la formalizzazione del passaggio di proprietà derivante dalla circostanza per cui sull’area ove insiste l’impianto era stata iscritta ipoteca a favore della Banca Credem, a garanzia di un finanziamento concesso al proprietario, che tuttavia risulterebbe di recente ridotta, per cui a breve si procederà al perfezionamento dell’acquisto.

Ad ogni buon conto, si rappresenta che attualmente le parti stanno comunque dialogando al fine di rimodulare l’intero progetto di investimento.




Nel quesito n. 3), il Socio espone che "Sempre in data 5 agosto 2015, la Società ha comunicato l'intenzione, tramite la società controllata KREWIND, di sviluppare direttamente degli impianti di "mini eolico" in Sicilia, con l'obiettivo di terminare le installazioni previste nella pipeline entro il 2015. Tale sviluppo è stato avviato acquistando le pale eoliche dalla società Ascent Resources Italia s.r.l. (già venditrice dei due impianti eolici indicati al precedente punto 2). Tali pali eoliche sono di produzione della società Greenstorm s.r.l.. Si chiede di conoscere quali importi, alla data odierna, sono stati corrisposti alla società Ascent Resources Italia s.r.l., se tali importi sono conformi al contratto stipulato e se, sempre alla data odierna, sono state rispettate da parte di Ascent Resources Italia s.r.l. le date di prevista consegna delle pale contrattualmente concordato. Si chiede inoltre di conoscere se nel contratto stipulato sono previste penali per una eventuale ritardata consegna."

Sul medesimo quesito, il Collegio Sindacale nella Richiesta di Chiarimenti ha domandato alla Società quanto segue:

"Dalla documentazione esaminata e dalle informazioni acquisite, risulta che KRE Wind abbia pagato ad Ascent euro 3.760.000,00, ma siano state consegnate solo 5 turbine rispetto alle 20 definite merce pronta. Si chiede di conoscere:

- (a) le ragioni del pagamento di un importo non commisurato ai tempi e alle consegne della fornitura;
- (b) le ragioni del ritardo nella consegna degli aerogeneratori;
- (c) le iniziative assunte al riguardo da KR nei confronti di Ascent".



In data 5 agosto 2015, attraverso la società KREWIND s.r.l. (di seguito "**KRE WIND**" o l' "**Acquirente**"), K.R. Energy S.p.A. ("**KRE**" o la "**Garante**") ha annunciato la volontà di realizzare un parco eolico in Sicilia di 30 minipale, della potenza di 60 kW (il "**Progetto**").

Il Progetto, di indubbia valenza industriale in ragione dell'applicazione della Tariffa Incentivante Omnicomprensiva pari a € 0,268 per kW prodotto, è stato confermato nel Piano Industriale approvato nel Dicembre 2015 e prevede lo sviluppo interno dell'intero iter autorizzativo, oltre che la gestione della fornitura delle macchine, al fine di massimizzare la valorizzazione del parco eolico a favore del Gruppo KRE.

Al fine di ottimizzare, anche dal punto di vista tecnico, la realizzazione del parco eolico sono state analizzati i profili di diversi tipi di fornitori.

Ascent Resources Italia s.r.l. ("**Ascent**" o il "**Fornitore**"), in collaborazione tecnica con Greenstorm S.r.l., ha offerto una macchina la cui curva di potenza certificata si attesta, sulla base dei venti presenti nei siti interessati, su produzioni potenziali superiori di oltre il 20% rispetto al potenziale delle macchine offerte dal *competitor* North Power.

Inoltre, dal punto di vista finanziario, North Power, nella sua migliore offerta, non transigeva sul fatto di avere le macchine tutte pagate prima della logistica verso l'Italia e tale richiesta avrebbe certamente ostacolato il previsto sviluppo del progetto.

Con Ascent è stato trovato un equilibrio positivo tra esigenze finanziarie e tecniche che ha consentito a KRE di sviluppare un piano di investimento suscettibile di valorizzazione immediata dal punto di vista patrimoniale; ed invero KRE WIND ha oggi al proprio attivo venti siti cantierabili, di cui **cinque pale eoliche già montate** e solo in attesa di essere allacciate, **tre pale in fase di realizzazione** (i relativi lavori civili sono in fase di completamento e le pale eoliche sono già sul posto in attesa di montaggio), oltre alle altre **sei PAS** rilasciate e le ulteriori in fase di iter autorizzativo, conformemente all'assetto negoziale qui di seguito compendiato.

1. ASSETTO NEGOZIALE

In data 31 agosto/1° settembre 2015, KRE WIND e KRE, da una parte, e Ascent, dall'altra, hanno stipulato un "*contratto per la fornitura diretta, trasporto, consegna e montaggio di aerogeneratori*" (il "**Contratto**") nell'ambito del quale KRE WIND commissionava a Ascent la fornitura di nn. 30 aerogeneratori (gli "**Impianti**" e singolarmente l' "**Impianto**").

KRE sottoscrive il Contratto assumendo esclusivamente, in solido con l'Acquirente, le obbligazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura.

Il Contratto si inserisce nell'ambito di un piano per la realizzazione di un progetto eolico in Sicilia, in particolare nella provincia di Trapani.

Il corrispettivo, fissato all'art. 8 del Contratto, è di importo pari ad euro 260.000,00, a corpo, oltre IVA, **per ciascun Impianto** (il "**Corrispettivo**"), da corrispondersi come segue:

(a) euro 78.000,00, pari al 30% del Corrispettivo (l' "**Anticipo**"), alla data di sottoscrizione;

(b) euro 26.000,00, pari al 10% del Corrispettivo (la **"Prima Rata"**) alla data di ricevimento da parte dell'Acquirente della comunicazione da parte del Fornitore relativa alla disponibilità della spedizione, anche eventualmente in lotti frazionati, della fornitura verificata in officina (l'**"Avviso di Merce Pronta"**);

(c) euro 26.000,00, pari al 10% del Corrispettivo (la **"Seconda Rata"**) entro e non oltre 90 giorni di calendario decorrenti dalla data di ricevimento da parte dell'Acquirente dell'Avviso di Merce Pronta;

(d) euro 130.000,00, pari al 50% del Corrispettivo (il **"Saldo"**) alla data di installazione e connessione del singolo Impianto e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ricevimento da parte dell'Acquirente dell'Avviso di Merce Pronta.

All'art. 14.2 del Contratto è altresì previsto che non costituisca inadempimento il ritardo nella consegna che non superi i 30 giorni; diversamente, in caso di ritardo superiore a 30 giorni lavorativi, per cause addebitabili al Fornitore, è prevista una penale a carico di quest'ultimo pari ad euro 2.000,00 per ogni settimana di ritardo successiva al trentesimo giorno lavorativo di ritardo (la **"Penale"**).

Con proposta di KRE WIND del 22 aprile 2016, controfirmata per accettazione da Ascent in data 27 aprile 2016 (la **"Proposta di Riduzione degli Impianti"**), le Parti hanno stabilito di ridurre (da 30) a 20 il numero degli Impianti oggetto della fornitura ed hanno altresì previsto il diritto di KRE WIND di esercitare entro il 30 giugno 2016 il diritto di opzione per l'acquisto degli altri 10 Impianti (senza conseguenze in caso di mancato acquisto).

Il Corrispettivo complessivo per i **20 Impianti** è pari ad **euro 5.200.000,00** oltre IVA (per 30 sarebbe stato pari ad euro 7.800.000,00).

La ragione per la quale è stata formulata la Proposta di Riduzione degli Impianti risiede nell'allungamento dei tempi burocratici di autorizzazione della richiesta di prestito partecipativo e di finanziamento già avanzata dal Gruppo KRE nei confronti di IRFIS.

2. STATO DI ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE

Ad oggi, KRE WIND ha corrisposto ad Ascent per la Fornitura l'importo complessivo pari ad euro 3.400.000,00 oltre IVA (l'"Importo"), come risulta dalla scheda contabile che si allega sub. **All. 2**, conformemente alle previsioni contrattuali.

Nello specifico, KRE WIND ha corrisposto ad Ascent a mezzo bonifico bancario i seguenti importi a saldo delle fatture nn. 5, 6, 7 e 8 emesse da Ascent nel 2015 (le **"Fatture Saldate"**):

1) **l'Anticipo, pari ad euro 2.574.000,00** (di cui euro 234.000,00 a titolo di IVA) corrispondente al 30% del Corrispettivo per i 30 Impianti originariamente oggetto del Contratto; in considerazione della Proposta di Riduzione degli Impianti, il predetto importo risulta eccedente, rispetto alla previsione contrattuale sull'Anticipo, nella misura di euro 780.000,00 oltre IVA; detta somma, secondo la Proposta di Riduzione degli Impianti, deve essere oggetto di nota di credito parziale sulla corrispondente fattura n. 5 del 1° settembre 2015 di importo pari ad euro 2.574.000,00 IVA inclusa e poi contestualmente fatturata da Ascent a titolo di ulteriori acconti sul Corrispettivo, operandosi così **"compensazione in partita"**. **Il pagamento**



dell'Anticipo risulta dalla contabile del bonifico eseguito da KRE WIND in data 03.09.2015 a saldo della fattura n. 5 del 1° settembre 2015.

2) (la Seconda Rata) l'importo di euro 85.800,00 in data 30.11.2015 a saldo della fattura n. 7 del 1° settembre 2015 (Avviso Merce Pronta per nn. 3 Impianti contraddistinti dai seguenti numeri di serie: GS06002150110615; GS06002150120615; GS06002150130615);

3) (la Prima Rata) l'importo di euro 85.800,00 in data 03.02.2016 a saldo della fattura n. 6 del 1° settembre 2015 (Avviso Merce Pronta per nn. 3 Impianti contraddistinti dai seguenti numeri di serie: GS06002150110615; GS06002150120615; GS06002150130615);

4) (la Prima Rata) l'importo di euro 114.400,00, in data 03.02.2016, a saldo della fattura n. 8 del 15 dicembre 2015 (Avviso Merce Pronta per nn. 4 Impianti contraddistinti dai seguenti numeri di serie: GS06002150140615; GS06002150150615; GS06002150160615, GS06002150170615).

Oltre alle Fatture Saldate, **KRE WIND ha provveduto altresì al pagamento delle ulteriori fatture emesse dal Fornitore per l'importo complessivo di euro 900.000,00 mediante cessione del credito e contestuale compensazione del debito portato nelle fatture con il corrispettivo della cessione medesima.** In particolare, con la *"scrittura privata di cessione del credito e compensazione"* del 19 aprile 2016, KRE WIND ha ceduto ad Ascent il credito del valore di euro 900.000,00 da essa vantato nei confronti di E.R.VA. s.r.l. a fronte del versamento del corrispettivo, corrispondente al valore nominale del credito, che KRE WIND ha dichiarato di voler compensare *"con i debiti in essere verso Ascent per l'importo di € 900.000,00 a pagamento del saldo delle fatture indicate nell'Allegato A"* e di seguito analiticamente riportate:

1) (la Seconda Rata) fattura n. 9 del 15 dicembre 2015 di importo pari ad euro 114.400,00 IVA inclusa (Avviso Merce Pronta per nn. 4 Impianti contraddistinti dai seguenti numeri di serie: GS06002150140615; GS06002150150615; GS06002150160615, GS06002150170615);

2) (la Prima Rata) fattura n. 1 del 15 gennaio 2016 di importo pari ad euro 114.400,00 IVA inclusa (Avviso Merce Pronta per nn. 4 Impianti contraddistinti dai seguenti numeri di serie: GS06002150181115; GS06002150191115; GS06002150201115, GS06002150211115);

3) (la Seconda Rata) fattura n. 2 del 15 gennaio 2016 di importo pari ad euro 114.400,00 IVA inclusa (Avviso Merce Pronta per nn. 4 Impianti contraddistinti dai seguenti numeri di serie: GS06002150181115; GS06002150191115; GS06002150201115, GS06002150211115);

4) (la Prima Rata) fattura n. 3 del 9 marzo 2016 di importo pari ad euro 143.000,00 IVA inclusa (Avviso Merce Pronta per nn. 5 Impianti contraddistinti dai seguenti numeri di serie: GS060602150280216; GS060602150290216; GS060602150300216, GS060602150310216; GS060602150320216);

5) (la Seconda Rata) fattura n. 4 del 9 marzo 2016 di importo pari ad euro 143.000,00 IVA inclusa (Avviso Merce Pronta per nn. 5 Impianti contraddistinti dai seguenti numeri di serie: GS060602150280216; GS060602150290216; GS060602150300216, GS060602150310216; GS060602150320216);



6) (la Prima Rata) fattura n. 5 del 1° aprile 2016 di importo pari ad euro 114.400,00 IVA inclusa (Avviso Merce Pronta per nn. 4 Impianti contraddistinti dai seguenti numeri di serie: GS060-21S-**0171115**; GS060-21S-**0181215**; GS060-21S-**0191215**; GS060-21S-**0201215**);

7) (la Seconda Rata) fattura n. 6 del 1° aprile 2016 di importo pari ad euro 114.400,00 IVA inclusa (Avviso Merce Pronta per nn. 4 Impianti contraddistinti dai seguenti numeri di serie: GS060-21S-**0171115**; GS060-21S-**0181215**; GS060-21S-**0191215**; GS060-21S-**0201215**);

8) fattura n. 7 del 1° aprile 2016 di importo pari ad euro 42.000,00 IVA inclusa (*Quota in Acconto al l Aerogeneratore fornito per l'Impianto contraddistinto dal seguente numero di serie: GS0606021S**0110615***).

Come anticipato e per dare riscontro alla Denuncia e alla Richiesta di Chiarimenti, **l'Importo è stato corrisposto da KRE WIND al Fornitore in conformità alle previsioni contrattuali.**

Ed invero, il Contratto prevede che il pagamento delle fatture per la Fornitura avvenga una volta ricevuto l'Avviso di Merce Pronta, ovvero per effetto della mera comunicazione da parte di Ascent della disponibilità a consegnare la merce oggetto della Fornitura, ciò che risulta inequivocabilmente, ad esclusione – evidentemente – del solo Anticipo, dalla causale di ciascuna delle fatture sopra elencate.

A norma del Contratto, invero, ai fini del pagamento per la Fornitura, non assume rilievo alcuno la data di effettiva consegna del relativo materiale, avendo rilevanza la consegna esclusivamente con riferimento al pagamento del saldo sul Corrispettivo, voce che, non a caso, non è ricompresa nell'Importo, non essendo (ancora) stata corrisposta ad Ascent da KRE WIND.

Ad ogni buon conto, non possono configurarsi “*ritardi*” sui tempi di consegna posto che è la stessa KRE WIND che preferisce che la merce pronta sia custodita in magazzino finché non sia possibile completare le operazioni propedeutiche per l'installazione e tale modalità prescelta da KRE WIND è stata, peraltro, anche accordata da Greenstorm, fornitore di Ascent.

Ed invero la richiesta di consegna da parte di KRE WIND ad Ascent è strettamente connessa alla possibilità concreta di procedere al montaggio una volta che le macchine siano pervenute sul sito. Ciò perché il passaggio di proprietà delle pale si perfeziona al momento della consegna ed è pertanto più prudente e opportuno per KRE WIND, per scongiurare il rischio di danneggiamenti (per cause imputabili ad eventi naturali ovvero ad eventuali atti vandalici) e considerata anche la difficoltà di assicurare i beni stessi prima della connessione alla rete per la messa in funzione, che le consegne siano richieste solo al momento in cui sia possibile effettuare il montaggio ma che, prima di questo momento, Greenstorm trattenga nei propri magazzini la merce pronta.

Attualmente KRE WIND ha montato cinque pale ed è in procinto di richiedere la consegna delle prossime tre, da montare a Campofiorito, in quanto le opere civili sono allo stato idonee ad accogliere le macchine e sono altresì pervenute il primo giugno u.s. le pale portanti (fornite da ASCENT ma provenienti dall'Albania). In questi giorni si sta provvedendo alla sistemazione della strada di accesso, dopo il maltempo che ha interessato tutto il Paese, e la prossima settimana sarà possibile organizzare lo spostamento delle attrezzature nel luogo in cui verranno montati gli aerogeneratori.

Ascent è disponibile a consegnare l'intera partita di merce pronta, oggi rappresentata da 15 aerogeneratori, a nostra semplice richiesta, nei tempi necessari alla organizzazione della logistica.

Infine, per concludere la disamina e poter dare risposta agli ultimi due punti della Richiesta di Chiarimenti, si rappresenta che nel Contratto sono previste, come anticipato, penali per i ritardi del Fornitore sui tempi di consegna, fissate in euro 2.000,00 per ciascuna settimana a decorrere dal trentesimo giorno lavorativo successivo alla richiesta di consegna.

Nel caso di specie, tuttavia, non possono ritenersi integrati i presupposti per la configurabilità di ritardi rilevanti ai fine dell'applicazione delle Penali posto che, come già rappresentato, non si sono verificati nel caso in esame "ritardi" imputabili al Fornitore né a Greenstorm.

Nel quesito n. 5), il Socio espone che *"In data 29 febbraio 2016 la Società ha comunicato di aver sottoscritto, attraverso la controllata totalitaria KREIDRO s.r.l., un contratto preliminare per l'acquisto del 100% del capitale sociale di ROTALENERGIA s.r.l.. Il corrispettivo per l'acquisizione è pari ad euro 9.100.000 di cui euro 540.000 già corrisposti in sede di sottoscrizione del contratto preliminare a titolo di caparra confirmatoria. Si chiede di sapere se a fronte di tale impegno (comprendente un versamento di euro 540.000 a titolo di caparra confirmatoria) la Società si è premunita delle necessarie coperture finanziarie per far fronte all'impegno medesimo"*.

Nessuna particolare richiesta viene rivolta in proposito da parte del Collegio Sindacale.

1. ASSETTO NEGOZIALE

In data 26 febbraio 2016, KRE IDRO s.r.l. (di seguito "KREIDRO" o la "Parte Promissaria"), controllata al 100% da K.R. Energy S.p.A., e le 8 persone fisiche che costituiscono i soci della ROTALENERGIA s.r.l. (di



seguito i "Parti Promittenti") hanno sottoscritto un contratto preliminare di cessione (il "Contratto") avente ad oggetto il 100% delle quote rappresentanti il capitale sociale della Società Rotalenergia s.r.l. ("Rotalenergia").

Il Contratto si inserisce nell'ambito di un piano per l'acquisizione, attraverso l'acquisto di Rotalenergia, della centrale idroelettrica Rocchetta di Trento, di proprietà di quest'ultima, al fine di consentire a KRENERGY, attraverso la propria controllata, una diversificazione degli investimenti idroelettrici presenti in Appennino. Il corrispettivo per l'acquisto della totalità delle quote è fissato, all'art. 2 del Contratto, in euro 9.100.000,00 (il "Corrispettivo").

2. STATO DI ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE

Parte del Corrispettivo, ammontante ad euro 540.000,00, è stato già corrisposto da KREIDRO a titolo di caparra come segue:

(a) euro 10.000,00, in data 4 gennaio 2016, a titolo di corrispettivo del diritto di opzione, acquistato da KREIDRO con contratto in data 30.12.2015;

(b) euro 130.000,00, in data 28 gennaio 2016, quale corrispettivo per la proroga del termine per l'esercizio del diritto di opzione dal 28.01.2016 al 26.02.2016;

(c) euro 400.000,00, alla data di sottoscrizione del Contratto e dunque in data 26.02.2016 mediante corrispondenti assegni circolari pro quota a ciascun socio di Rotalenergia (vi è copia assegni in calce al Contratto).

Vi è in atti documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei sopra elencati importi.

La residua parte del Corrispettivo, di importo pari ad euro 8.560.000,00 (il "Saldo") dovrà essere corrisposta, a norma dell'art. 4 del Contratto, come modificato dalla scrittura priva di effetti novativi sottoscritta dalle parti il 28.04.2016, come segue: a) al rogito per complessivi euro 7.000.000,00, da corrispondersi ai soci sempre pro quota mediante bonifici bancari di importi espressamente individuati per ciascuno di essi; b) il residuo di euro 1.560.000,00 in tre *tranches* di euro 520.000,00 ciascuna oltre ad interessi al 4% annuo mediante bonifici a ciascuna parte cedente secondo le proporzioni indicate nell'allegato prospetto (le "Somme Dilazionate"). Le Somme Dilazionate sono assistite da apposita garanzia fideiussoria a prima richiesta

La data di stipula del definitivo, originariamente fissata al 29.04.2016, è stata oggetto di successive proroghe e fissata da ultimo per la data del 30 giugno 2016 (la "Data del Closing"), come risulta dal comunicato stampa di Krenergy del 1° giugno 2016 che si allega (All. 3).

Esaminando i verbali del Consiglio di Amministrazione (9 dicembre 2015, 29 dicembre 2015, 8 marzo 2016, 22 marzo 2016, 14 aprile 2016, 26 aprile 2016, 12 maggio 2016, 26 maggio 2016), del Comitato Esecutivo (26 novembre 2015, 9 febbraio 2016, 18 febbraio 2016) e del Comitato di controlli e rischi interno al CdA di KRENERGY (7 gennaio 2016, 9 marzo 2016, 5 maggio 2016 e del 17 maggio 2016) emerge che quando l'operazione di acquisizione delle quote di Rotalenergia e il Contratto sono stati condivisi (si afferma nel verbale del 22 marzo 2016, pag. 33) e i relativi impegni sottoscritti erano già in corso le negoziazioni con



gli istituti di credito (Veneto Banca e poi anche Bper) per il reperimento delle necessarie coperture finanziarie. Il differimento dell'esercizio del diritto di opzione, prima, e della Data di Closing, successivamente, era finalizzato proprio a consentire la conclusione dell'operazione una volta reperito il necessario finanziamento. KRENERGY aveva ben presente la necessità della copertura finanziaria tanto che ne informava il CdA periodicamente aggiornandolo sullo stato delle trattative con le Banche e peraltro, nel corso di varie sedute del CdA, il rappresentante del socio Fondo Whiteridge, Prof. Umanski, ritenendo strategica l'operazione, si era perfino reso disponibile, anche per conto dei propri investitori di riferimento, a sostenere l'operazione medesima sia in termini di finanziamento che di rifinanziamento.

Nella seduta del CdA del 12 maggio 2016, il Presidente ha presentato ai consiglieri l'offerta di cofinanziamento di un terzo investitore, la Stock Guru OÜ ("**Stock Guru**"), società di diritto estone che intenderebbe entrare nel capitale di KREIDRO attraverso l'acquisizione del 49,9%, al prezzo di euro 1.000.000,00 e finanziare con ulteriori euro 4.000.000,00 l'operazione di acquisizione di Rotalenergia.


Nella seduta consiliare del 30 maggio 2016, l'operazione è stata ulteriormente esaminata nel dettaglio e al termine di una lunga e circostanziata disamina, il Consiglio ha deliberato di autorizzare l'operazione di cofinanziamento con l'investitore Stock Guru per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Rotalenergia, subordinatamente all'avveramento di una serie di condizioni legate: i) alla fattibilità dell'operazione di acquisizione del 100% di Rotalenergia; ii) all'ottenimento di una proroga da parte dei venditori per la sottoscrizione del contratto definitivo di acquisizione del 100% del capitale sociale di Rotalenergia; iii) al rilascio del *waiver* da parte dell'Istituto titolare del mutuo su Rotalenergia per il valido trasferimento del 100% del capitale sociale di Rotalenergia a KREIDRO; iv) al reperimento da parte di Krenergy di fondi sufficienti per consentire alla controllata di partecipare all'operazione di cofinanziamento in esame e, infine, v) all'avveramento di tutte le eventuali condizioni di fattibilità per il perfezionamento dell'operazione descritta, ivi compreso il riequilibrio delle previsioni contrattuali della proposta di cofinanziamento proveniente da Stock Guru, in particolare con riferimento agli interessi applicati al finanziamento erogato.

Con comunicato stampa del 1° giugno 2016, in relazione all'operazione di acquisizione in esame, Krenergy informa dell'intervenuta **proroga al 30 giugno 2016** per la sottoscrizione dell'atto notarile di trasferimento delle quote, dando atto che la medesima proroga è risolutivamente condizionata:

- 1) al deposito, entro il 16 giugno 2016, della somma di euro 6.000.000,00 in un conto intestato alla controllata KREIDRO, importo da mantenersi fino alla data del rogito;
- 2) alla consegna, a favore dei soci cedenti le quote di Rotalenergia di una fideiussione a prima richiesta da esibirsi entro il 16 giugno.

In definitiva, considerando il finanziamento in corso, da parte di CASSA CENTRALE BANCA di circa € 2.000.000,00 oltre alla dilazione di pagamento del Saldo concessa da parte della parte venditrice, l'*equity* necessario, che deve essere messo a disposizione da parte di KRE Spa, è pari a euro 2.540.000,00 dei quali euro 540.000,00 già versati.

Dall'esame dell'assetto negoziale e delle delibere assunte sull'operazione in commento, non risultano ad oggi ancora avverate le condizioni indicate nella delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 maggio




u.s. quale presupposto per "la chiusura dell'operazione"; si precisa, inoltre, che, sebbene si sia verificato l'evento condizionante relativo alla proroga del termine per la stipula dell'atto definitivo (avendo i venditori acconsentito ad attendere fino alla data del 30 giugno 2016), tuttavia, detta proroga è a sua volta soggetta alle Condizioni Risolutive al 16 giugno.

La proroga, dunque, non potrà considerarsi efficace finché non risulteranno avverate le Condizioni Risolutive al 16 giugno.

In ragione delle previsioni di cassa di KRE e del fatto che sono ancora in atto da parte di Kre e di KRE IDRO tutte le attività, negoziali e non, funzionali al perfezionamento dell'operazione, la stessa si può considerare in fase di progressivo avanzamento.

Nel **quesito n. 4)**, il Socio espone che *"In data 23 febbraio 2016, la Società ha comunicato che la Società controllata Italidro S.r.l. ha sottoscritto un contratto con E.R.V.A. energia Rinnovabile Valtellinese S.r.l. che, a sua volta, si è impegnata a far sì che la società B.B.E. S.r.l. (di cui sta acquisendo il controllo totalitario) venda e trasferisca ad Italidro un ramo d'azienda relativo ad un impianto idroelettrico che sarà realizzato a Ponte San Pietro (BG). Ai sensi del contratto, Italidro ha corrisposto ad ERVA l'importo di euro 900.000 per gli impegni assunti. Il prezzo per il successivo acquisto del ramo d'azienda sarà di ulteriori euro 2.100.000 (totale Euro 3.000.000). Si chiede di verificare se anteriormente al detto contratto, la società K.R. Energy avesse avuto modo, già in precedenza, di valutare il progetto di proprietà di B.B.E. S.r.l. e, in caso affermativo, quale era stato il prezzo a cui lo stesso era stato eventualmente proposto e quali erano state le valutazioni effettuate da parte del management di K.R. Energy. Si chiede inoltre di conoscere se sono*



state richieste ed ottenute da parte di Italdro S.r.l. garanzie (indicandone la tipologia) a fronte del versamento dell'importo di Euro 900.000."

Nel quesito n. 6), si espone inoltre che "in data 6 aprile 2016 la società ha comunicato che la società Italdro ha ridefinito i rapporti con la società E.R.V.A. Energia Rinnovabile Valtellinese S.r.l. rispetto a quanto comunicato in data 23 febbraio 2016. Nell'ambito di tale comunicato, è stato indicato che il contratto in tale data stipulato è stato risolto con l'impegno alla restituzione del corrispettivo ricevuto di Euro 900.000 da parte di E.R.V.A. energia Rinnovabile Valtellinese S.r.l. entro i successivi 30 giorni. Si chiede di sapere se tale somma, alla data odierna, è stata regolarmente restituita ad italdro S.r.l."

Sui medesimi quesiti, che per connessione verranno trattati congiuntamente, il Collegio Sindacale nella Richiesta di Chiarimenti ha richiesto alla Società di "acquisire la documentazione relativa alla proposta formulata da ERVA di risolvere il contratto di acquisizione dell'impianto del 23 febbraio 2016 e di conoscere se esistano pretese o crediti di ERVA in relazione al contratto risolto".

1. ASSETTO NEGOZIALE


In data 23 febbraio 2016, Italdro S.r.l. (di seguito "Italdro" o il "Promissario") da una parte, e E.R.V.A. – Energia Rinnovabile Valtellinese S.r.l. (di seguito "ERVA" o il "Promittente"), dall'altra, hanno sottoscritto una scrittura privata (la "Scrittura") con la quale Italdro ha manifestato il proprio interesse ad acquistare, *inter alia*, l'impianto idroelettrico denominato Ponte San Pietro (l'"Impianto"), subentrando nel ramo d'azienda afferente al relativo progetto di realizzazione, di cui è titolare B.B.E. S.r.l. (di seguito "BBE"). Nello specifico, nella Scrittura si dà atto della sottoscrizione di un contratto preliminare avente ad oggetto l'acquisto da parte di ERVA delle quote costituenti l'intero capitale sociale di BBE; ERVA, pertanto, si impegnava, promettendo il fatto del terzo, a far sì che BBE trasferisse a Italdro il ramo d'azienda afferente all'Impianto.

Il prezzo di acquisto per la cessione del ramo d'azienda era di importo pari ad euro 2.100.000,00, su base *debt free*, e sarebbe stato corrisposto sul presupposto che il progetto ponte San Pietro entrasse in esercizio entro il 7 dicembre 2017 al fine di poter beneficiare della tariffa incentivante, nella misura massima possibile.

La Scrittura era sospensivamente condizionata al perfezionamento della compravendita delle quote BBE, entro il 29 febbraio 2016.

In ogni caso, nella Scrittura era previsto l'obbligo di Italdro di versare il corrispettivo per gli impegni espressi nella Scrittura medesima, corrispettivo fissato dalle parti in euro 900.000,00 (il "Corrispettivo"), che è stato contestualmente versato dal Promissario alla data di sottoscrizione della Scrittura.

Nella Scrittura era previsto, altresì, l'obbligo gravante su ERVA di restituire ad Italdro il Corrispettivo nell'ipotesi in cui, in caso di mancato riconoscimento da parte del GSE della tariffa incentivante, ERVA e Italdro non fossero riusciti a raggiungere un nuovo accordo, sostitutivo della scrittura, con previsione di un prezzo di acquisto degli impianti inferiore. Al mancato riconoscimento della tariffa incentivante sarebbe comunque conseguita la perdita di efficacia della Scrittura.



In data 5 aprile 2016, ERVA comunicava ad Italdiro la volontà di risolvere integralmente la Scrittura, riconoscendosi debitrice del Corrispettivo che avrebbe restituito entro 30 giorni e specificava, *inter alia*, che null'altro avrebbe avuto a pretendere nei confronti di Italdiro; in data 6 aprile 2016, Italdiro sottoscriveva per accettazione la precedente proposta di ERVA.

Italdiro, dunque, risultava creditrice nei confronti di ERVA dell'importo di euro 900.000,00 (il "**Credito ERVA**"). Il Credito ERVA, come risulta dalla Documentazione, è stato dapprima ceduto da Italdiro e Krenegy e poi da quest'ultima a KRE WIND la quale lo ha ceduto ad Ascent.

2. STATO DI ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE

In merito al quesito contenuto nella Denuncia, si osserva quanto segue.

La Società aveva inizialmente condotto una trattativa direttamente con i soci di BBE, la ITS Srl e la IES Srl, i quali avrebbero voluto cedere il 100% delle loro quote e proporsi come fornitori per la realizzazione delle opere civili e meccaniche atte ad ospitare le turbine.

La richiesta della parte venditrice era di euro 2.400.000,00 per il 100% delle quote di BBE Srl.


I costi di realizzazione previsti erano di circa euro 2.000.000,00 per ciascun impianto, per un investimento totale di circa euro 10.400.000,00 (euro 2.400.000,00 oltre i costi previsti di realizzazione).

La trattativa diretta tra KRE e i proprietari di BBE veniva interrotta in quanto KRE avrebbe avuto oggettive difficoltà a reperire i finanziamenti, da erogare in SAL, per la realizzazione delle opere. Inoltre, in fase di DD tecnica, era emersa la possibilità che il GSE potesse interpretare diversamente dai tecnici di BBE il calcolo del DMV (deflusso minimo vitale) e che lo stesso GSE, ad opere ultimate, avrebbe potuto negare l'incentivo. Occorre a tal proposito precisare che il GSE, nella formulazione delle graduatorie, si basa sulle previsioni progettuali salvo poi verificarne la correttezza in fase di collaudo produttivo. Nella malaugurata ipotesi che il calcolo del DMV, o altri parametri, non fosse corretto in fase di progettazione e/o realizzazione dell'impianto, il GSE negherebbe la tariffa incentivata.

A seguito dell'abbandono da parte di KRE della trattativa con i soci di BBE, la società ERVA riteneva di dover approfondire autonomamente le criticità innanzi evidenziate. In forza di una nuova e più approfondita DD con la quale si confermavano corrette le ipotesi progettuali del DMV, nel dicembre del 2015 ERVA arrivava alla determinazione di formalizzare un'opzione di acquisto delle quote di BBE.

In forza di tale circostanza, ERVA, quale promittente acquirente delle quote BBE, offriva a KRE una nuova e migliore possibilità di trattare l'acquisizione delle quattro centrali idroelettriche, attraverso la cessione dei rispettivi rami d'azienda, **cessione che sarebbe avvenuta nel momento in cui le stesse centrali fossero state realizzate, connesse e con tariffa incentivata confermata.**

Tale opportunità era nettamente migliorativa rispetto a quella precedentemente trattata con i soci di BBE nel settembre 2015, in quanto sostanzialmente priva di rischi di investimento legati al valore finale del bene.




Per un ulteriore approfondimento tecnico in merito ai profili di convenienza degli accordi raggiunti con la Scrittura, si rimanda al documento esplicativo allegato al verbale del Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2016.

Per quanto attiene all'assenza di previsioni nella Scrittura in merito alle garanzie sulla restituzione del Corrispettivo di euro 900.000,00, nel ribadire che la convenienza dell'investimento avrebbe reso superflua la concessione di garanzie sul Corrispettivo, si rappresenta altresì che, in sede di negoziazione con ERVA, era addirittura emersa la problematica inversa ovvero l'impossibilità per Italdro di concedere garanzie ad ERVA sul puntuale pagamento del prezzo di euro 2.100.000,00.

Il Corrispettivo di cui Italdro era creditrice in virtù della risoluzione della Scrittura è stato oggetto di cessione da parte di Italdro a Kreenergy; attraverso tale operazione di cessione, Italdro ha parzialmente rimborsato a KRE per compensazione il finanziamento soci con quest'ultima in essere ammontante a complessivi euro 3.600.000,00, come risulta dalla "*scrittura privata di cessione del credito e di compensazione*" sottoscritta in data 14 aprile 2016 e notificata ad ERVA in data 19 aprile 2016.

Con riferimento, infine, alla Richiesta di Chiarimenti, la Società precisa che la Scrittura è risolta e non sussistono crediti né pretese di ERVA nei confronti di Italdro. Non vi è documentazione afferente la proposta di risoluzione della Scrittura formulata da ERVA.

Con riferimento al quesito di cui al quesito n. 7 della Denuncia, si precisa che:




1) KREENERGY non ha svolto alcuna attività di verifica in relazione alle passate pendenze penali in materia di "bancarotta fraudolenta, *insider trading* e manipolazioni di mercato, aspetti che, peraltro, non risulterebbero avere rilevanza per il ruolo di *advisor* ricoperto dal dott. Gianluigi Facchini per KREENERGY.

2) il dott. Gianluigi Facchini, per conto di Steel Srl quale *advisor* del Gruppo KRE, ha preso parte, sempre su invito del Presidente del CdA di KREENERGY, alle seguenti riunioni consiliari:

- riunione del 12/06/2015,
- riunione del 21/07/2015,
- riunione del 28/08/2015,
- riunione del 23/09/2015,
- riunione dell'11/11/2015,
- riunione del 9/12/2015,
- riunione del 29/12/2015,
- riunione dell'8/03/2016;

il dott. Facchini peraltro, nell'ambito delle predette riunioni non ha assunto alcun ruolo decisionale né consultivo.

3) Il dott. Gianluigi Facchini, sempre quale *advisor* del Gruppo KREENERGY, ha partecipato alla riunione del Comitato Esecutivo di KREENERGY del 9/02/2016, nel corso della quale ha svolto una funzione di consulenza in merito alla questione relativa al "fallimento IDREG Piemonte S.p.A.".



Quanto al quesito n. 8 della Denuncia, si fa rilevare preliminarmente che il Denunciante richiede di conoscere se le operazioni poste in essere con le controparti Ascent Resources Italia S.r.l. ("ARI") e ERVA S.r.l. ("ERVA") sottendano l'esistenza di un interesse conflittuale e se dunque, per tale ragione, possano essere qualificate come operazioni con parti correlate.

A tale riguardo si rileva che:

- A) con riguardo alle transazioni intercorse tra KRE e ARI si premette che si renderebbe possibile astrattamente inquadrare dette operazioni nell'alveo delle operazioni con parti correlate solo qualora vi fosse in atti l'evidenza che le due società siano entrambe sottoposte al comune controllo del socio Whiteridge Investment Funds SPC ("WIF"). Tuttavia è lo stesso Denunciante a ritenere nelle proprie deduzioni che la ARI non sia di proprietà di WIF ma che, invece, sia indirettamente riconducibile al dott. Facchini; ora anche ammesso che tale circostanza sia veritiera, al fine di poter in ipotesi sostenere che sia la WIF, e non il dott. Facchini, a controllare la ARI occorrerebbe ulteriormente dimostrare che quest'ultimo sia un mero fiduciario di WIF e che, in quanto tale, (i) abbia acquistato le quote di ARI con provvista di WIF, (ii) abbia gestito la ARI nell'interesse esclusivo di WIF e, (iii) abbia riversato ogni risultato dell'attività di ARI al fiduciante WIF.

In merito alla veridicità di tali assunzioni, del tutto ignote alla KRE, il socio Denunciante non fornisce nessun prova (né indizio), limitandosi a tali fini a rilevare come il dott. Gianluigi Facchini, nel corso dell'assemblea di KREENERGY tenutasi in data 28 maggio 2015, sia intervenuto in qualità di mero rappresentante (i.e. soggetto delegato alla partecipazione all'assemblea) di Whiteridge Investment Funds SPC (e non come rappresentante legale della Whiteridge). Ma è evidente che la predetta circostanza sia insufficiente a desumere che il dott. Facchini sia un fiduciario del socio WIF.

Anzi per certi versi è lo stesso Denunciante che, nel momento in cui richiede ai Sindaci di verificare se le operazioni oggetto di Denuncia siano state realizzate nell'interesse del solo Facchini o anche di WIF, ad operare una netta distinzione tra la sfera di interessi dell'uno e dell'altro soggetto, in modo assolutamente incompatibile con l'opposta inferenza di un preteso rapporto fiduciario astretto tra il dott. Facchini e il socio WIF;

- B) con riferimento, invece, alle operazioni concluse tra la KRE e la ERVA si rileva che:


- 1) Erva è società di proprietà di Starlight, società quest'ultima riconducibile ad una società fiduciaria (Interfidam SRL); non vi sono pertanto dirette evidenze di una riconducibilità di ERVA a WIF;
- 2) i consiglieri di amministrazione espressione di WIF non hanno mai evidenziato l'esistenza di un conflitto di interessi tra ERVA e WIF rilevante ai sensi dell'art. 2391 cod. civ. o della normativa in materia di parti correlate;
- 3) nel verbale consiliare di Krenergy del 22/03/2016, il Presidente ha dichiarato di aver assunto dallo studio legale Bird & Bird di Milano un apposito parere nel quale si afferma che *"non sono ravvisabili operazioni tra parti correlate tra Erva, K.R.Energy e Whiteridge. Questo in quanto il dott. Facchini non è né amministratore delegato né dirigente strategico del gruppo K.R.Energy"*.

Infine, sul quesito n. 9 della Denuncia, si rappresenta che le operazioni di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 di cui ai quesiti della Denuncia sono state deliberate dal Consiglio di Amministrazione di Krenergy (nelle sedute, rispettivamente, del 10.04.2015, 12.06.2015, 12.06.2015 e 22.03.2016) mentre, per quanto attiene all'operazione di cui al quesito n. 4 della Denuncia, essa è stata oggetto di doppia delibera del Comitato Esecutivo nelle sedute del 9 e 18 febbraio 2016. L'operazione Rotalenergia, di cui al quesito n. 5 della Denuncia, non risulta ancora deliberata.

Si allega:

- 1) contabile degli incassi relativa all'Operazione Coser;
- 2) scheda contabile relativa all'Operazione KRE WIND/Ascent;
- 3) comunicato stampa di Krenergy del 1° giugno 2016.

Milano, lì 15 giugno 2016



K.R.Energy S.p.A.
Amministratore Delegato
Dott. Antonio Bruno

Contratto di cessione quote Coser del 17 aprile 2015

	Contratto	Incassi al Closing (17/04/2015)	incassi del dicembre 2015	incassi del 26/04/2016	incassi del 13/05/2016	Residuo da incassare
Totale entrate KRE	13.415.000,00	13.415.000,00				
Corrispettivo per acquisto quote Coser	2.865.000,00	2.865.000,00 bonifico				
Rimborso finanziamento in essere	7.620.000,00	5.620.000,00 bonifico cessione credito IVA da Coser a KRE - si veda sotto movimentazione *				
Dividendo 2014	300.000,00	300.000,00 bonifico				
Dividendo 2015	2.630.000,00	2.630.000,00 bonifico				
Totale uscite KRE per deposito cauzionale	2.865.000,00	-	200.000,00	473.850,51	2.191.149,49	
Deposito cauzionale fruttifero (A)	865.000,00			473.850,51 bonifico	391.149,49 scaduto e fruttifero di interessi al 2% da definire pende come da contratto come da contratto - prossime scadenze: 17/04/2017 - € 200K 17/04/2018 - € 300K 17/04/2019 - € 300K 17/04/2020 - € 1.000K	
Deposito cauzionale fruttifero (B)	2.000.000,00		200.000,00 scadenza del 17/04/2016	bonifico relativo alla scadenza del 17/04/2016	1.800.000,00	
Totale interessi maturati su deposito cauzionale	58.547,12			18.437,53	40.109,59	
Interessi maturati su deposito cauzionale fruttifero (€ 865K dal 17/04/2015 al 10/05/2016 - dep A)	18.437,53			18.437,53 bonifico		
Interessi maturati su deposito cauzionale fruttifero (€ 2.000K dal 17/04/2015 al 17/04/2016 - dep B)	40.109,59				40.109,59 scaduto	
Credito IVA	2.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
* Cessione del credito IVA da Coser a KRE	2.000.000,00		1.000.000,00 bonifico			Accesso all'Agenzia delle Entrate del 06/04/2016 Fidejussione ritrovata, data di pagamento non indicata

Scheda contabile

KRE Wind S.r.l.

Tipo conto: Fornitore

Da conto: F1485

Da data: 01/01/2015

Da rag. sociale:

A rag. sociale:

Da mastro:

A conto: F1485

A data: 31/12/2015

Sezione bilancio:

Attività
Passività
Costi
Ricavi
Ordine
Transitori

Cau. Contabile:

Competenza: 2015

Ordinamento: Data registrazione/Numero registrazione

Importi espressi in EU

La chiusura dell'esercizio precedente registrata nel periodo selezionato nella stampa non viene considerata negli importi totali e nel saldo progressivo

			Saldo al 31/12/2014 :	Importo dare	Importo avere	Saldo prog.	Note
252 03/09/2015	03/09/2015		Pagamento fatture	2.574.000,00		2.574.000,00	
250 16/09/2015	5 01/09/2015	44	SALDO FT. 5 ASCENT				
			ricevimento fattura cespiti		2.574.000,00	0	
334 30/10/2015	7 01/09/2015	56	ACC. 30% FORNIT AEREOGENERAT. EOLICI				
			ricevimento fattura cespiti		85.800,00	-85.800,00	
405 30/11/2015	30/11/2015		FORN. NR.3 AEREOGENER. EOLICO				
			Pagamento fatture	85.800,00		0	
444 31/12/2015	8 15/12/2015	91	SALDO FT ASCENT				
			ricevimento fattura cespiti		114.400,00	-114.400,00	
445 31/12/2015	9 15/12/2015	92	FORN. NR.4 AEREOGENER. EOLICO				
			ricevimento fattura cespiti		114.400,00	-228.800,00	
446 31/12/2015	6 01/09/2015	93	FORN. NR.4 AEREOGENER. EOLICO				
			ricevimento fattura cespiti		85.800,00	-314.600,00	
471 31/12/2015			FORN. NR.3 AEREOGENER. EOLICO				
			Chiusura Conti Patrimoniali	2.974.400,00		2.659.800,00	
471 31/12/2015			Chiusura conti patrimoniali 2015				
			Chiusura Conti Patrimoniali		2.659.800,00	0	
			Chiusura conti patrimoniali 2015				
			Totale	5.634.200,00	5.634.200,00	0	

Tipo conto: Fornitore

Da conto: F1485

Da data: 01/01/2016

A conto: F1485
A data: 31/12/2016

Sezione bilancio: Attività

Passività

Costi

Ricavi

Ordine

Transitori

Cau. Contabile:

Competenza: 2016

Ordinamento: Data registrazione/Numero registrazione

Business Unit: GEN

Confermati

Importi espressi in EU

Selezioni

Da rag. sociale:

A rag. sociale:

Da mastro:

A mastro:

La chiusura dell'esercizio precedente registrata nel periodo selezionato nella stampa non viene considerata negli importi totali e nel saldo progressivo

		Importo dare	Importo avere	Saldo prog.	Note
Saldo al 31/12/2015 :		0		0	
217 01/01/2016					
	Apertura conti	2.659.800,00		2.659.800,00	
	Apertura bilancio 2016				
217 01/01/2016	Apertura conti		2.974.400,00	-314.600,00	
	Apertura bilancio 2016				
43 03/02/2016	Pagamento fatture	200.200,00		-114.400,00	
	SALDO FT ASCENT				
80 26/02/2016	ricevimento fattura cespiti		114.400,00	-228.800,00	
	FORN. NR. 4 AEREOGENER. EOLICO				
81 26/02/2016	ricevimento fattura cespiti		114.400,00	-343.200,00	
	FORN. NR. 4 AEREOGENER. EOLICO				
120 15/03/2016	ricevimento fattura cespiti		143.000,00	-486.200,00	
	FORN NR.5 AEREOGENER EOLICO				
121 15/03/2016	ricevimento fattura cespiti		143.000,00	-629.200,00	
	FORN NR. 5 AEREOGENERATORI EOLICO				
184 18/04/2016	ricevimento fattura cespiti		114.400,00	-743.600,00	
	FORN NR 4 AEREOGENER EOLICO				
185 18/04/2016	ricevimento fattura cespiti		114.400,00	-858.000,00	
	FORN NR 4 AEREOGENER EOLICO				
186 18/04/2016	ricevimento fattura cespiti		42.000,00	-900.000,00	
	QUOTA ACC 1° AEREOGENER FORNITO				
218 21/04/2016	Giroconto di saldo	900.000,00		0	
	Scr privata di cessione credito e comp 2104 Ascent				
Totali		3.760.000,00	3.760.000,00	0	

K.R.ENERGY S.p.A.**Aggiornamenti sul progetto di acquisizione Rotalenergia S.r.l.**

Milano, 1 giugno 2016 - **K.R.ENERGY S.p.A.**, facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 29 febbraio e 29 aprile 2016 in relazione al contratto preliminare sottoscritto per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Rotalenergia S.r.l. da parte della controllata totalitaria KRE IDRO S.r.l., comunica che il termine del 31 maggio 2016, precedentemente previsto per la sottoscrizione dell'atto notarile di trasferimento delle quote, è stato prorogato al 30 giugno 2016.

Sulla base del contratto preliminare, come successivamente modificato, il corrispettivo di € 9.100.000, di cui € 540.000 già corrisposti a titolo di caparra confirmatoria, è previsto che venga corrisposto come segue:

- € 7.000.000 al rogito;
- € 1.560.000, oltre interessi annui al 4%, garantiti da fideiussione a prima richiesta, dilazionato in tre tranches da € 520.000 ciascuna, da corrispondersi rispettivamente al 28 aprile 2017, 2018 e 2019, per complessivi € 1.688.161,28.

La proroga del termine al 30 giugno 2016 è risolutivamente condizionata:

- al deposito entro il 16 giugno 2016 su un conto intestato alla controllata KRE IDRO della somma di € 6.000.000, importo da mantenersi sino alla data del rogito;
- alla consegna a favore dei soci cedenti le quote di Rotalenergia della fideiussione sopra indicata, da esibirsi entro il 16 giugno 2016.

K.R.ENERGY S.p.A. è un'*Investment Company* quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana che, attraverso le proprie partecipazioni, è attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili. La Società opera tramite l'acquisizione di asset e lo sviluppo di propri progetti nel settore delle energie rinnovabili.

La strategia di investimento è focalizzata su asset "durevoli" che forniscono flussi di cassa stabili nel lungo termine, al fine di valorizzarne la partecipazione. Il connubio tra capacità industriale/gestionale e disponibilità finanziaria di Equity permette lo sviluppo di iniziative caratterizzate da rendimenti competitivi.

Per ulteriori informazioni:**Investor Relator**

Luca Lelli

E-mail: investor.relator@krenergy.it

Tel. 02 305711

Image Building

Simona Raffaelli, Camilla Castaldo, Emanuela Borromeo

E-mail: krenergy@imagebuilding.it

Tel. 02 89011300

